



23 marzo 2016

Rapporto sul sistema di controllo dei vini

Controllo della vendemmia e del commercio dei vini

Indice

Riassunto	4
1 Contesto	7
1.1 Mercato del vino in Svizzera.....	7
1.2 Denominazioni e designazioni viticole.....	7
1.3 Sistema di controllo dei vini	8
1.4 Infrazioni recenti	9
2 Mandato d'analisi	9
3 Metodo	10
4 Basi legali	10
4.1 Legge federale sull'agricoltura (LAgr).....	10
4.2 Legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso (LDerr).....	13
4.3 Legislazioni cantonali	14
4.4 Accordi internazionali	14
5 Situazione attuale	15
5.1 Controllo della vendemmia	15
5.2 Controllo del commercio dei vini.....	17
5.2.1 Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV).....	17
5.2.2 Organismo intercantonale di certificazione (OIC)	20
5.2.3 Altri organi di controllo cantonali equivalenti	21
5.2.4 Scambio d'informazioni	22
5.3 Interfaccia tra il controllo della vendemmia e il controllo del commercio dei vini	23
5.4 Provvedimenti presi dai Cantoni in caso di infrazioni o denunce	23
5.4.1 Provvedimenti presi in caso di infrazioni constatate durante il controllo della vendemmia	23
5.4.2 Provvedimenti presi in caso di denunce degli organi di controllo nel commercio dei vini...	24
6 Studi di casi	27
6.1 Cantone Vallese	27
6.2 Cantone Vaud.....	29
6.3 Cantone Ginevra	30
6.4 Cantone Ticino	32
6.5 Cantone Zurigo.....	34
6.6 Cantone Sciaffusa	37
7 Sistema di controllo di altri Paesi	39
7.1 Sistema di controllo in Austria	39
7.2 Sistema di controllo in Francia	39
8 Constatazioni e valutazione	40
8.1 Esecuzione del controllo della vendemmia	40
8.2 Esecuzione del controllo del commercio dei vini.....	42
8.3 Scambio d'informazioni tra le istanze coinvolte.....	43
8.4 Applicazione di misure complementari d'indagine	44
8.5 Trattamento delle irregolarità.....	45
8.6 Sorveglianza e alta vigilanza della Confederazione.....	45
8.7 Efficacia del sistema di controllo	46
9 Conclusioni e raccomandazioni	48
9.1 Accrescimento dell'efficacia del controllo della vendemmia e controlli mirati	49
9.2 Miglioramento del flusso d'informazioni	49
9.3 Controllo unico del commercio dei vini.....	49
9.4 Banca dati delle informazioni necessarie per il controllo del commercio dei vini.....	50
9.5 Eliminazione degli ostacoli giuridici alla cooperazione tra le istanze coinvolte (LAgr - LDerr)	50
9.6 Potenziamento della sorveglianza della Confederazione	50

10	Attuazione del presente rapporto	50
11	Allegati.....	51
11.1	Controllo della vendemmia: panoramica delle pratiche cantonali	51
11.2	Descrizione del controllo dei vini in Francia	52

Riassunto

Contesto e mandato d'analisi

Nel 2013 sono venuti alla luce diversi casi di frode nel settore vitivinicolo. I media hanno mosso critiche all'efficacia dei controlli e al modo in cui erano state trattate le denunce d'irregolarità. La Direzione dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha reagito affidando al proprio Ispettorato delle finanze (IF) il mandato di esaminare le procedure applicate dal Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV), l'organo federale incaricato di controllare il commercio dei vini. Sulla base delle raccomandazioni dell'IF, ad agosto 2014 la Direzione dell'UFAG ha demandato all'Unità di direzione Mercati e creazione di valore di condurre un'analisi approfondita del sistema di controllo dei vini, includendo, questa volta, tutta la filiera di controllo (controllo della vendemmia e del commercio dei vini). L'analisi doveva descrivere ed esaminare il sistema attuale allo scopo di valutarne l'efficacia e di formulare raccomandazioni in vista del suo miglioramento.

Metodo

È stato esaminato il periodo da gennaio 2010 a giugno 2014, prendendo in considerazione i testi legali vigenti a livello federale e cantonale. Sono state analizzate e discusse approfonditamente con alcuni organi di controllo e autorità cantonali esecutive le procedure di controllo e di sanzione.

Attuale sistema di controllo

Tutte le uve prodotte in Svizzera e destinate alla vinificazione sono assoggettate al controllo della vendemmia. Della procedura, volta a verificare il rispetto delle esigenze di produzione e a garantire l'origine delle uve, sono responsabili i Cantoni. Quelle che non soddisfano le esigenze di produzione della classe di vino nella quale sono state classificate al momento dell'incantamento, vengono declassate nella classe inferiore nel quadro della sorveglianza condotta dal Cantone. Il controllo del commercio dei vini sorveglia il rispetto dei requisiti legali a livello commerciale al fine di proteggere le denominazioni e le designazioni vitivinicole. Sono sottoposte a detto controllo tutte le aziende attive nel commercio dei vini (trattamento, acquisto, vendita, immagazzinamento). Il CSCV controlla gli importatori e le aziende che, oltre alle proprie uve, vinificano e commercializzano uve di terzi e, in alcuni Cantoni, i viticoltori-cantinerieri. L'UFAG ha riconosciuto sei organi di controllo cantonali equivalenti, che controllano esclusivamente viticoltori-cantinerieri. Eventuali irregolarità constatate durante le operazioni di controllo del commercio dei vini vengono comunicate alle autorità cantonali o federali competenti (in genere i laboratori cantonali, i Pubblici ministeri cantonali o l'UFAG), che adottano le misure del caso.

Constatazioni, problemi e raccomandazioni

In generale, si constata che il sistema di controllo della vendemmia e del commercio dei vini consente di individuare irregolarità sia minori sia maggiori. La sorveglianza dei controlli effettuati dagli operatori e i controlli stessi si basano, tuttavia, su una struttura complessa, spesso costituita da diversi organi di controllo e autorità all'interno dello stesso Cantone e da autorità federali, ognuno dei quali applica regole e procedure proprie. L'efficacia globale del sistema ne risente. Di seguito sono riassunte le principali critiche e potenzialità di miglioramento.

Controllo della vendemmia

- Se il Cantone non attribuisce i certificati di produzione ai gestori per vitigno e designazione geografica regolamentata, è impossibile disporre di una documentazione standardizzata della tracciabilità delle partite di uva dalla particella all'incantamento e garantire una sorveglianza effettiva delle esigenze di produzione. Inoltre, le quantità di uva effettivamente prodotte/incantate per certificato di produzione non possono essere o non sono controllate in tutti i Cantoni sulla base dei certificati attribuiti. I Cantoni che non applicano le disposizioni federali in materia dovranno adeguarsi.
- L'attribuzione dei certificati di produzione, l'autocontrollo nel quadro del controllo della vendemmia e la sorveglianza di tale controllo eseguita dal Cantone sulla base di un'analisi dei rischi corsi dalla singola azienda, prescritti dall'ordinanza sul vino, richiedono la connessione tra numerosi dati. In alcuni Cantoni vengono utilizzati sistemi informatici che garantiscono la connessione tra tali dati e potrebbero fungere da modello per i Cantoni la cui sorveglianza non è conforme all'ordinanza sul

vino. I Cantoni che non applicano le disposizioni federali in materia di analisi dei rischi dovranno adeguarsi.

- Il flusso d'informazioni tra il controllo della vendemmia e quello del commercio dei vini è indispensabile sia per documentare adeguatamente lo stato degli incantinamenti sia per conferire maggiore attendibilità ed efficacia al controllo del commercio dei vini. Alcuni Cantoni dispongono già di un documento («fiche de cave / Kellerblatt / scheda delle forniture») nel quale indicare le quantità di uva incantinate per classe di vino, denominazione di origine controllata/designazione (area geografica utilizzata per designare il vino più piccola rispetto a quella della DOC) e vitigno nonché elencare i rispettivi certificati. Tale scheda delle forniture dovrebbe essere generalizzata e le autorità cantonali preposte al controllo della vendemmia dovrebbero fornirla sistematicamente all'organo di controllo del commercio dei vini.

Controllo del commercio dei vini

- Le operazioni di controllo sono condotte da sette organi. Il modo in cui è impostato tale controllo per i viticoltori-cantineri non è più giustificato alla luce dello sviluppo dei loro modelli di affari e di quello delle altre aziende del settore. I controlli incrociati tra i dati delle aziende assoggettate ai rispettivi organi sono, nel migliore dei casi laboriosi, nel peggiore, inesistenti. Le attività d'ispezione dei sette organi dovrebbero essere accorpate in un solo organo di controllo del commercio dei vini a livello nazionale.
- L'ispezione comporta il controllo dei documenti e il controllo fisico dei vini e si svolge più o meno allo stesso modo in tutte le aziende assoggettate. Le indagini su infrazioni gravi, potenzialmente intenzionali, non sono abbastanza efficaci poiché le risorse disponibili sono ancora in gran parte destinate al controllo delle aziende a basso rischio. Inoltre, l'organo di controllo non ha accesso alla contabilità analitica e finanziaria di un'azienda assoggettata né preleva campioni in vista di analisi fisico-chimiche mirate che potrebbero contribuire a individuare infrazioni riguardo, in particolare, all'osservanza delle disposizioni in materia di taglio o di pratiche enologiche. Estendendo i metodi d'investigazione dell'organo di controllo, concentrandosi meglio sulle aziende ad alto rischio, si potrebbe aumentare l'efficacia del controllo.

Scambio d'informazioni tra istanze coinvolte

- Lo scambio d'informazioni, indispensabile per il funzionamento del sistema di controllo, non è garantito in tutti i Cantoni (tra autorità cantonali) e tra tutti i Cantoni, né tra i Cantoni e il CSCV. Per aumentare l'effettività e l'efficacia del sistema di controllo, si potrebbe migliorare lo scambio d'informazioni a tutti i suoi livelli. Si raccomanda, anche ai Cantoni in cui non vi è un simile scambio, di consentire alle autorità cantonali incaricate dell'attribuzione dei certificati di produzione e del controllo della vendemmia l'accesso ai medesimi dati. Una misura che aumenterebbe l'effettività del controllo della vendemmia sarebbe l'informazione sistematica del Cantone di origine riguardo alle partite di uva incantinate fuori Cantone. Il succitato documento («fiche de cave / Kellerblatt / scheda delle forniture») è un ulteriore elemento raccomandato a supporto di un migliore scambio d'informazioni tra le autorità cantonali competenti per il controllo della vendemmia e l'organo di controllo federale unico. Infine, si raccomanda di ottimizzare il sistema d'informazione a sostegno delle attività di controllo nell'ambito del commercio dei vini, utile sia per coordinare i controlli sia per registrare i dati di controllo standardizzati. Le autorità esecutive cantonali dovrebbero potervi accedere.
- Nel 2015 è stata creata la piattaforma di discussione «Vino» che riunisce l'organo di controllo federale e rappresentanti dell'Associazione dei chimici cantonali svizzeri (ACCS), dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e dell'UFAG. Essa dovrebbe essere estesa a tutte le autorità coinvolte nel sistema di controllo dei vini.

Trattamento delle irregolarità

- Le irregolarità vengono prevalentemente comunicate alle autorità cantonali preposte all'esecuzione del diritto in materia di derrate alimentari e da queste trattate. I provvedimenti presi per le diverse irregolarità variano ancora notevolmente tra i Cantoni, nonostante esista già una griglia di classificazione delle infrazioni e dei provvedimenti presi dall'ACCS. Mediante la piattaforma «Vino» si dovrebbe poter giungere a una maggiore armonizzazione.

Sorveglianza e alta vigilanza da parte di Cantoni e Confederazione

- In alcuni Cantoni, la sorveglianza dell'autocontrollo nel quadro del controllo della vendemmia non è conforme alla legislazione né efficace. A tali Cantoni si raccomanda di adeguarsi alla legislazione e di instaurare una sorveglianza più efficace, segnatamente conducendo un'analisi dei rischi per tutte le aziende.
- L'alta vigilanza della Confederazione sul controllo del commercio dei vini, condotta in pratica dall'UFAG, non ha considerato la globalità del sistema e, di conseguenza, non ha individuato possibili modifiche di maggior portata della legislazione. Essa è stata tuttavia all'origine di diversi adeguamenti delle disposizioni dell'ordinanza sul vino tesi a concentrare meglio i controlli sulle aziende ad alto rischio e a potenziare la collaborazione tra organi e autorità di controllo. L'UFAG, tuttavia, non è stato sufficientemente severo nell'esigere, da parte di Cantoni e organi di controllo, un'applicazione sistematica e coerente delle disposizioni legali.
- Si raccomanda all'UFAG di elaborare un concetto di alta vigilanza per l'esecuzione delle disposizioni legali sui controlli della vendemmia e del commercio dei vini. Esso dovrebbe, in particolare, garantire che i risultati vengano divulgati e utilizzati ai fini di valutazioni periodiche dei controlli e delle disposizioni controllate.

Prospettive

- Le raccomandazioni riportate nel presente rapporto sono state approvate durante la riunione del Consiglio di direzione dell'UFAG del 26 gennaio 2016.
- Le proposte di modifica della legislazione e dei processi per l'attuazione delle raccomandazioni saranno discusse con le autorità interessate e rese note nel normale quadro delle procedure di consultazione.

1 Contesto

1.1 Mercato del vino in Svizzera

Nel 2014 la produzione agricola svizzera ha generato un valore di 10,6 miliardi di franchi. Di questi, 616 milioni di franchi, ovvero circa il 6 per cento¹, sono riconducibili alla produzione di uva per la vinificazione e di vino. Ogni anno, sui circa 15 000 ettari di vigneti, che corrispondono all'1,5 per cento della superficie agricola utile totale, vengono prodotti in media 100 milioni di litri di vino svizzero². Solo l'1 per cento della produzione indigena è esportato, il resto si consuma nel Paese.

La popolazione svizzera beve anche vini esteri: nel 2014 ne sono stati consumati circa 190 milioni di litri tra vini tranquilli, spumanti e dolci. Il valore doganale dei vini importati è superiore a 1 miliardo di franchi³.

La cifra d'affari dei vini svizzeri e dei vini importati al prezzo di consumo non è nota, ma può essere stimata a 7 miliardi di franchi⁴. Le uve per la vinificazione⁵ vengono coltivate da circa 5 000 aziende, se si considerano quelle che rientrano nella definizione di azienda agricola, o più se si tiene conto anche delle attività accessorie. La filiera vitivinicola è completata da circa 4 700 cantine e negozi di vini⁶.

1.2 Denominazioni e designazioni viticole

L'etichettatura dei vini deve essere conforme alle disposizioni del diritto in materia di derrate alimentari e fornire al consumatore, in particolare, informazioni sulle indicazioni obbligatorie concernenti i prodotti messi in vendita. Per i vini svizzeri, la *denominazione specifica* è il nome della classe alla quale appartengono (vino a denominazione di origine controllata, vino con indicazione geografica tipica, vino da tavola). Deve essere indicata l'origine o la provenienza geografica. I vini esteri con una denominazione di origine devono rispettare le prescrizioni della loro legislazione nazionale in materia di denominazioni specifiche. Oltre alle indicazioni obbligatorie prescritte dalla legislazione sulle derrate alimentari, l'etichetta dei vini (sia esteri che indigeni) può recare designazioni viticole come «selezione», castello, eccetera. L'uso di tali termini dipende dalle esigenze della legislazione del Paese e, in Svizzera, in genere, del Cantone di produzione delle uve. All'allegato 1 dell'ordinanza sul vino sono elencati i «termini vinicoli specifici». Essi si riferiscono a caratteristiche particolari del vino, basate su esigenze supplementari di produzione delle uve e/o del vino.

Il vino è un prodotto agricolo molto eterogeneo. La sua origine, il vitigno da cui proviene, i metodi di vinificazione e l'annata sono determinanti per i vini e la loro commercializzazione. Per quelli che si fregiano di un'indicazione geografica, la notorietà, basata su caratteristiche cui l'intera filiera presta una cura particolare, è una leva per ottenere un valore aggiunto. Le denominazioni e le designazioni riportate sulle etichette sono un potente mezzo di comunicazione e d'identificazione rispetto ai vini della concorrenza. I vini che ne usufruiscono devono soddisfare esigenze superiori e, di conseguenza, il loro prezzo è notevolmente influenzato dall'utilizzo di tali denominazioni e designazioni; possono costare da pochi franchi al litro se recano la designazione «vino» a diverse centinaia di franchi se hanno denominazioni rare e molto rinomate.

Il legame tra un vino e una denominazione geografica era già noto nell'antichità, nell'*Iliade*, ad esempio, si menziona il vino liquoroso di Samos. Tale legame è stato rispolverato e disciplinato in Europa dopo la fase di ricostituzione dei vigneti in seguito ai danni provocati dalla fillossera nonché rafforzato negli anni Trenta, in risposta al crollo della qualità dei vini. Si trattava di perseguire i casi d'inganno sulla reale origine dei vini e di frode sulla loro composizione, commessi per interessi commerciali e finanziari da

¹ Conto economico dell'agricoltura, produzione agricola totale a prezzi correnti. Ufficio federale di statistica (UST), dati provvisori 2014.

² Pubblicazioni «L'anno viticolo 2014» e «Rapporto agricolo 2014», Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

³ Swiss-Impex, Amministrazione federale delle dogane (AFD).

⁴ Secondo le stime dell'AFD, in Svizzera le bevande alcoliche generano ogni anno una cifra d'affari di circa 10 miliardi di franchi per produttori, grossisti, dettaglianti e gestori di locali pubblici. La cifra d'affari del vino è stata stimata sulla base della ponderazione del vino dell'indice nazionale dei prezzi al consumo dell'Ufficio federale di statistica (UST).

⁵ «Aziende e occupazione», Rilevazione delle strutture agricole dell'UST.

⁶ Numero di aziende assoggettate agli organi di controllo del commercio dei vini (cfr. cap. 5.2).

commercianti senza scrupoli. Il potenziale di usurpazione delle denominazioni (p.es. vendita di un vino con indicazione geografica tipica con l'etichetta di un vino DOC) o delle designazioni (p.es. vino arricchito con zucchero venduto come «vin de glace») è tuttora presente. Il controllo dell'osservanza delle regole d'impiego delle denominazioni e designazioni legali è pertanto fondamentale per la categoria vitivinicola allo scopo di evitare che termini ben definiti e protetti vengano utilizzati in maniera fraudolenta o abusiva. L'uso illecito di denominazioni e designazioni viticole nuoce all'intero mercato dei vini e mina la fiducia dei consumatori nei confronti del settore.

1.3 Sistema di controllo dei vini

Allo scopo di proteggere le denominazioni e le designazioni viticole e di controllare l'osservanza delle prescrizioni in materia, il legislatore ha previsto due controlli nell'economia vitivinicola: il controllo della vendemmia e il controllo del commercio dei vini. In questo settore si applicano anche i controlli ufficiali in virtù del diritto sulle derrate alimentari (controlli sanitari), che non sono però oggetto del presente rapporto, poiché perseguono un obiettivo diverso. A questo proposito va tuttavia osservato che le infrazioni constatate in fase di controllo della vendemmia e del commercio dei vini sono trattate, generalmente, dai chimici cantonali sulla base delle disposizioni della legislazione alimentare (cfr. cap. 4.1, esecuzione).

Le disposizioni del controllo della vendemmia e di quello del commercio dei vini sono descritte sotto «Basi legali» (cfr. cap. 4).

I due controlli sono antecedenti alla legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAg). Il controllo del commercio dei vini, ad esempio, è stato istituito nel 1945 su richiesta degli addetti al commercio al fine di lottare contro le frodi. La sua base legale è stata fissata in fase di revisione totale della LAg e poi adeguata a più riprese.

Con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo tra l'UE e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, sono state assoggettate al controllo tutte le aziende che commercializzano vino, mentre prima il diritto federale dispensava dal controllo le aziende che trasformavano e vendevano solo i propri prodotti e che non acquistavano più di 20 ettolitri all'anno in provenienza dalla stessa regione di produzione (di seguito «viticoltori-cantinieri»). Alcuni Cantoni, tuttavia, effettuavano già dei controlli. In fase di stesura dell'ordinanza sul vino, i viticoltori-cantinieri si erano rifiutati di essere assoggettati al controllo del commercio dei vini a causa delle implicazioni amministrative sulle PMI. Successivamente tale rifiuto si era trasformato in resistenza per non essere assoggettati al controllo da parte dell'organo di controllo federale ritenuto, tra l'altro, molto esoso. Il Consiglio federale aveva quindi trovato il seguente compromesso: i viticoltori-cantinieri potevano essere assoggettati a controlli cantonali purché riconosciuti equivalenti al controllo federale del commercio dei vini eseguito dall'UFAG.

L'esame delle domande di riconoscimento presentate dai Cantoni tra il 2002 e il 2005, la sorveglianza della Commissione federale del commercio dei vini che, fino a fine 2008, era l'organo d'esecuzione del controllo del commercio dei vini, e il monitoraggio dei controlli della vendemmia e del commercio dei vini da parte dell'UFAG hanno evidenziato carenze e lacune nell'intero sistema di controllo. Nel rapporto del 14 settembre 2005 concernente la consultazione sulla «Politica agricola 2011 - Ulteriore sviluppo della politica agricola» si legge che i due controlli «sono effettuati in maniera indipendente e le modalità del controllo della vendemmia variano da un Cantone all'altro». Sono inoltre menzionate le differenze di trattamento tra il controllo del commercio dei vini e i controlli cantonali equivalenti e l'insicurezza che ne consegue. Con la proposta oggetto della consultazione s'intendeva accorpate i controlli della vendemmia e il controllo dei vini al fine di semplificarli e renderli più efficaci e meno costosi.

In fase di consultazione, la proposta di riforma dei controlli era però stata respinta a grande maggioranza, in particolare dai Cantoni, e non era pertanto stata approfondita ulteriormente nel messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2006 relativo alla Politica agricola 2011. Ciononostante, si era deciso di mantenere, a livello di ordinanza, il rafforzamento delle disposizioni sulle modalità di controllo e di collaborazione tra gli organi di controllo. Inoltre, era stata fissata nella LAg la base legale per consentire

l'istituzione di una banca dati centrale, con l'obiettivo di garantire il libero flusso d'informazioni tra i diversi organi di controllo.

Nel 2007 le disposizioni dell'ordinanza sul vino in materia di controllo sono state adeguate affinché, a partire dal 2008, i controlli della vendemmia e il controllo del commercio dei vini venissero effettuati sulla base dell'analisi dei rischi, in funzione di criteri ben precisi e comuni a tutti gli organi di controllo. Il monitoraggio e la sorveglianza dell'esecuzione del controllo del commercio dei vini hanno rivelato che, a due anni dall'applicazione, la maggior parte degli organi di controllo continuava a basarsi sul concetto di valutazione del rischio sanitario di un'azienda alimentare, che non è conforme alle disposizioni dell'ordinanza sul vino. I colloqui tra l'UFAG e l'Associazione dei chimici cantonali svizzeri (ACCS) su quanto suesposto e, in particolare, sulla definizione di una tipologia delle infrazioni e sulla collaborazione tra gli organi di controllo hanno avuto luogo nel 2012 e nel 2013. I risultati di tali colloqui e degli accordi presi sono riportati nell'analisi (cfr. cap. 5.4.2).

1.4 Infrazioni recenti

Tra fine 2013 e metà 2014 i media hanno riferito di inganni e frodi, presunti o accertati, nell'ambito del commercio di vini. Sono venuti alla luce casi di indicazioni non veritiere sulle etichette: vini venduti con denominazioni alle quali non avrebbero avuto diritto e assemblaggi (miscelazioni di vitigni o annate) di vini non conformi alle disposizioni legali in materia di etichettatura. L'organo di controllo del commercio dei vini era a conoscenza di tutti i casi riportati dai media e li aveva notificati alle competenti autorità cantonali, che li avevano trattati. Alla tematica sono state dedicate numerose trasmissioni televisive nella Svizzera tedesca e romanda. Essa ha avuto enorme eco, soprattutto nella Svizzera romanda, dove sono state mosse critiche all'efficacia dei controlli e al trattamento delle denunce di irregolarità.

2 Mandato d'analisi

Nella primavera 2014, la Direzione dell'UFAG ha incaricato il proprio Ispettorato delle finanze (IF) di esaminare le procedure di controllo del Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV) nel quadro del mandato di prestazioni che lega quest'ultimo alla Confederazione. Nel suo rapporto del 23 maggio 2014⁷, l'IF dichiara che «sulla base delle informazioni e dei documenti a sua disposizione, non è in grado di esprimere dichiarazioni attendibili sull'efficacia delle procedure di controllo e di sanzione in materia di controllo del commercio dei vini, anche nei casi in cui la procedura di controllo corrisponde, formalmente, alle direttive di un organo di controllo accreditato»⁸. Per quanto concerne la sorveglianza e l'alta vigilanza dell'UFAG, l'IF afferma che «è poco trasparente e non esistono elementi che consentano di attestare la tematizzazione periodica di questioni fondamentali riguardanti la procedura di controllo e l'efficacia dei controlli stessi». Per le due parti del suo mandato, l'IF raccomanda di analizzare a fondo l'efficacia delle procedure di controllo e di sanzione nonché dell'alta vigilanza.

Sulla scorta delle conclusioni del rapporto dell'IF, la Direzione dell'UFAG ha deciso, nell'estate 2014, di condurre un'analisi approfondita del sistema di controllo dei vini (costituito dal controllo della vendemmia e da quello del commercio dei vini).

Il mandato del Consiglio di direzione chiede di

a) effettuare:

- una descrizione completa e dettagliata delle attuali modalità d'esecuzione del controllo della vendemmia da parte di diversi Cantoni rappresentativi della viticoltura (procedure di controllo),
- una descrizione completa e dettagliata delle attuali modalità d'esecuzione del controllo del commercio dei vini eseguito dal CSCV e dagli organi di controllo incaricati dei controlli cantonali equivalenti (procedure di controllo),
- una descrizione completa e dettagliata dell'attuale procedura di sanzione nel caso in cui vengano segnalate infrazioni alle legislazioni agricola e alimentare,
- una descrizione delle attuali attività di alta vigilanza dell'UFAG;

⁷ Il rapporto dell'IF può essere consultato sul sito Internet dell'UFAG sotto www.vino.ufag.admin.ch (in ted.).

⁸ Traduzione dal tedesco.

- b) analizzare l'efficacia:
- delle attuali procedure di controllo della vendemmia,
 - delle attuali procedure di controllo del commercio dei vini,
 - delle attuali procedure di sanzione,
 - dell'alta vigilanza dell'UFAG;
- c) formulare raccomandazioni sui necessari adeguamenti in ognuno dei suddetti ambiti, tenendo conto degli impegni derivanti dall'allegato 7 dell'Accordo tra l'UE e la Svizzera sul commercio di prodotti agricoli e degli oneri amministrativi delle aziende e delle amministrazioni pubbliche.

Vanno analizzati, in particolare, i compiti, le responsabilità e le competenze di tali organi, utilizzando i risultati come base per elaborare raccomandazioni volte ad aumentare l'efficacia dei controlli.

Il presente rapporto è il risultato di tale analisi.

3 Metodo

L'analisi ha interessato tutte le legislazioni e i regolamenti cantonali sul controllo della vendemmia, poi confrontati con le disposizioni quadro del diritto federale. Le procedure di controllo e di sanzione sono state esaminate e discusse approfonditamente con i Cantoni Argovia, Ginevra, Ticino e Vallese. Tali Cantoni sono stati scelti in base ai diversi principi e procedure di controllo applicati, allo scopo di considerare le differenti modalità d'esecuzione delle disposizioni quadro del diritto federale.

Per completare la valutazione delle procedure di controllo del commercio dei vini condotta dall'IF, sono state richieste agli organi di controllo le denunce che hanno sporto alle autorità di controllo tra il 1° gennaio 2010 e il 31 maggio 2014. È stato poi chiesto a queste ultime di indicare i provvedimenti presi per queste e altre eventuali denunce. Per i Cantoni Ginevra, Vallese, Ticino, Argovia e Zurigo si è discusso dei provvedimenti con le autorità di controllo.

La descrizione delle attuali modalità d'esecuzione dei controlli della vendemmia è riassunta al capitolo 5 e, per alcuni Cantoni, è riportata dettagliatamente al capitolo 6.

Le constatazioni e le valutazioni del presente rapporto (cfr. cap. 8) si basano su informazioni ricevute anche da istituzioni di controllo estere e da esperti in analisi fisiche, chimiche e biologiche dei vini.

4 Basi legali

4.1 Legge federale sull'agricoltura (LAgr)

La legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) fissa, al capitolo 5, le disposizioni particolari per l'economia vitivinicola in Svizzera. Quelle concernenti i controlli dei vini sono, nello specifico, l'articolo 60, che disciplina l'autorizzazione per l'impianto di vigneti, e l'articolo 61 che riguarda il catasto viticolo (rilevazione di tutte le superfici viticole e delle relative informazioni). La classificazione dei vini è definita all'articolo 63. L'articolo 64, infine, disciplina i controlli nel settore vitivinicolo. Nei suddetti articoli sono fissate le competenze decisionali del Consiglio federale (Confederazione) e dei Cantoni. Le disposizioni della LAgr sono specificate nell'ordinanza del 14 novembre 2007 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (ordinanza sul vino; RS 916.140).

Autorizzazione per l'impianto e catasto viticolo

Per l'impianto di nuovi vigneti destinati alla produzione di vino (impianto di vigneti su una superficie che non è stata coltivata a vite da più di dieci anni) è necessaria un'autorizzazione cantonale. A determinate condizioni, essa non è richiesta per le superfici inferiori a 400 m².

I Cantoni tengono un catasto viticolo nel quale sono riportate tutte le superfici viticole sul loro territorio. Nel catasto sono registrate, secondo i principi della Confederazione, le peculiarità dei vigneti, in particolare il nome del gestore o del proprietario, il Comune e la particella interessati, i vitigni piantati e le denominazioni autorizzate per designare il vino⁹.

Classificazione dei vini

I vini ottenuti da uve svizzere sono classificati in tre classi, definite nella LAgr¹⁰. Per ogni classe vigono esigenze concernenti l'area geografica dalla quale provengono le uve e il tenore minimo naturale di zucchero delle stesse.

- 1) *Vino a denominazione di origine controllata (DOC)*: l'area geografica è il Cantone (p.es. «Ginevra») o un'area geografica di un Cantone (p.es. «Lago di Biene»). Il Consiglio federale fissa i criteri di produzione da rispettare, una resa massima in chilogrammi di uva prodotta su una superficie di un m² e un tenore minimo di zucchero dell'uva. I Cantoni stabiliscono, per i criteri da considerare, le esigenze specifiche dei loro vini DOC.
- 2) *Vino con indicazione geografica tipica*: la sua area geografica è la Svizzera o un'area la cui estensione supera i confini di un Cantone. Per questi vini, i requisiti riguardo alla resa massima in chilogrammi di uva prodotta su una superficie di un m² e il tenore minimo di zucchero dell'uva sono fissati dalla Confederazione. Per i vini con indicazione geografica tipica con una denominazione tradizionale cantonale (p.es.: «Goron» in Vallese o «Nostrano» in Ticino), i Cantoni fissano esigenze che vanno oltre quelle della Confederazione.
- 3) *Vino da tavola*: l'area di produzione è la Svizzera. L'unica esigenza di produzione fissata dal Consiglio federale riguarda il tenore minimo di zucchero dell'uva.

Controllo della vendemmia

Il controllo della vendemmia consiste nel registrare i dati del controllo al momento della ricezione della partita di uva da torchiare e nel verificare l'osservanza delle esigenze di produzione. I dati sulla tracciabilità dell'uva (numero di riferimento della partita, nome del gestore, ubicazione o numero della particella, vitigno) sono registrati e verificati allo scopo di garantire il corretto utilizzo della denominazione di cui potrà fregiarsi il vino. Viene controllata l'osservanza delle rese massime per unità di superficie e dei tenori minimi di zucchero (art. 29 cpv. 1 lett. e ed f ordinanza sul vino). L'esecuzione del controllo della vendemmia compete ai Cantoni (art. 64 cpv. 3 LAgr). Questo si effettua secondo il sistema dell'autocontrollo e della sorveglianza sulla base dell'analisi dei rischi, a meno che il Cantone non decida di condurre un controllo sistematico (art. 28 cpv. 2 e 3 ordinanza sul vino). L'analisi dei rischi deve tenere conto, in particolare, degli antecedenti e della dimensione dell'azienda, dell'attendibilità degli autocontrolli, dei sospetti fondati d'infrazione, delle condizioni meteorologiche particolari e delle limitazioni della produzione (art. 30 cpv. 1 ordinanza sul vino). Il cantiniere tiene a disposizione del Cantone i dati registrati per ogni partita di vendemmia. In una dichiarazione d'incantamento comunica alle autorità cantonali i dati per classe di vino, denominazione e vitigno. Le partite di uva che non soddisfano i requisiti della relativa classe devono essere declassate (alla classe adeguata).

La Confederazione partecipa ai costi cantonali del controllo della vendemmia erogando un contributo forfettario, il cui ammontare è stabilito in funzione della superficie viticola del Cantone¹¹.

Il controllo della vendemmia non si effettua per l'uva che non è destinata alla vinificazione (p.es. produzione di succo d'uva). Tuttavia, è possibile produrre uva da tavola e succo d'uva su superfici riservate alla produzione vinicola.

⁹ Art. 60-61 LAgr; art. 2-4 ordinanza sul vino.

¹⁰ Art. 63 LAgr; art. 21-24 ordinanza sul vino.

¹¹ Art. 64 LAgr; art. 28-31 ordinanza sul vino.

Controllo del commercio dei vini

Il controllo del commercio dei vini riguarda l'attività di ogni persona o impresa che esercita il commercio di vini. Per commercio di vini s'intende l'acquisto e la vendita di succo d'uva, mosti, prodotti contenenti vino e vini (compresi vini dolci e spumanti), effettuati a titolo professionale, come pure il trattamento e l'immagazzinamento di questi prodotti in vista della loro distribuzione o commercializzazione. Lo scopo del controllo è proteggere le denominazioni e le designazioni viticole. Le aziende devono tenere una contabilità di cantina nella quale riportano tutte le operazioni e presentare le relative pezze giustificative. Per i prodotti indigeni vanno presentati i dati registrati per ogni partita per il controllo della vendemmia. Il Consiglio federale ha affidato il controllo del commercio dei vini alla fondazione «Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV)» (organo di controllo federale), definendo il rispettivo mandato in un contratto di prestazioni tra l'UFAG e il CSCV.

Per i produttori che trasformano e vendono solo i propri prodotti e che non acquistano più di 20 ettolitri all'anno in provenienza dalla stessa regione di produzione (di seguito viticoltori-cantineri), l'UFAG può riconoscere un controllo cantonale equivalente. Gli organi di controllo cantonali sottostanno agli stessi obblighi del CSCV (art. 35 ordinanza sul vino).

Le imprese assoggettate a un organo di controllo che certifica prodotti biologici, possono richiedere che il controllo del commercio dei vini sia effettuato da tale ente di certificazione¹².

Gli organi di controllo devono controllare le aziende in funzione dei rischi corsi tenendo conto, in particolare, di quelli identificati in materia di taglio e di assemblaggio, del rispetto delle denominazioni e designazioni, degli antecedenti dell'azienda, dell'attendibilità degli autocontrolli, della dimensione dell'azienda, della diversità dei vini commerciali, della presenza di vini esteri o di vini appartenenti ad altre persone, di ogni sospetto fondato d'infrazione alla legislazione e di eventuali condizioni meteorologiche particolari. La frequenza dei controlli è almeno quadriennale. Le infrazioni alla legislazione agricola o a quella sulle derrate alimentari devono essere comunicate alle autorità competenti.

Le spese di controllo del CSCV sono a carico delle aziende assoggettate. La tariffa degli emolumenti viene approvata dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Il finanziamento degli organi di controllo cantonali equivalenti è disciplinato dai Cantoni stessi. Il DEFR è l'organo di sorveglianza del CSCV¹³.

Esecuzione

L'UFAG è incaricato di eseguire le disposizioni dell'ordinanza sul vino, tranne quelle riguardanti la classificazione dei vini (vini DOC, vini con indicazione geografica tipica, vini da tavola), di competenza degli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari (chimici cantonali), in applicazione della legislazione sulle derrate alimentari¹⁴.

Misure amministrative e disposizioni penali

In caso di violazione della legge, delle relative disposizioni d'esecuzione e delle decisioni prese in loro applicazione, la LAgr prevede delle misure amministrative. Tra queste si annoverano l'ammonizione, l'addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo, il divieto di utilizzare o immettere in commercio prodotti o di utilizzare designazioni oppure la confisca o la distruzione dei prodotti. Per i controlli della vendemmia e del commercio dei vini, le misure amministrative sono adottate rispettivamente dal servizio cantonale responsabile dell'esecuzione e dal laboratorio cantonale. Alcune infrazioni che non rientrano nel campo degli articoli 19 e 21-24 dell'ordinanza sul vino sono trattate dall'UFAG.

¹² Art. 39 cpv. 2 ordinanza sul vino. Detta possibilità non è però stata sfruttata e non è, pertanto, oggetto del presente rapporto.

¹³ Art. 64 LAgr; art. 33-41 ordinanza sul vino.

¹⁴ Art. 47 ordinanza sul vino.

L'uso illecito di una classificazione o di una designazione viticola può essere punito, a querela di parte (denuncia penale), con una pena detentiva di uno o più anni o con una pena pecuniaria. Gli organi del controllo del commercio dei vini hanno diritto di querela in materia di classificazione e designazioni viticole. Per quanto un'altra disposizione non infligga una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente, impianta vigneti senza autorizzazione, non rispetta le disposizioni sulla classificazione e non osserva gli obblighi in materia di commercio dei vini¹⁵.

Perseguimento di infrazioni

L'articolo 182 capoverso 1 LAgr stabilisce che il Consiglio federale coordina l'esecuzione della legge sulle derrate alimentari (LDerr), della LAgr e della legge sulle dogane. Il capoverso 2 statuisce che si dovrebbe istituire un servizio centrale per l'accertamento di infrazioni, senza tuttavia indicare come. Il Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 13.3837 Savary del 26 settembre 2013 («Tutela dei consumatori e dei produttori. Qual è la situazione riguardo alle denominazioni protette dei prodotti agricoli?»), attualmente in fase di elaborazione, indica dove c'è coordinamento e dove andrebbe migliorato. La questione del servizio centrale è trattata in seno a un gruppo di lavoro interno all'amministrazione.

4.2 Legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d'uso (LDerr)

La LAgr disciplina la produzione di uva, la classificazione dei vini nonché i controlli vitivinicoli. Le norme per l'etichettatura e le pratiche enologiche sono invece fissate nella legislazione alimentare risultante dalla legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0). Le disposizioni sull'elaborazione e la caratterizzazione dei vini sono contenute nell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 29 novembre 2013 sulle bevande alcoliche (RS 817.022.110)¹⁶.

Pratiche enologiche e taglio

Fatta eccezione per i vini importati da Paesi con i quali la Svizzera ha stipulato un accordo bilaterale riguardo non solo alla protezione reciproca delle denominazioni, bensì anche al riconoscimento dell'equivalenza delle norme di produzione del vino (a oggi solo l'UE), i vini immessi sul mercato svizzero possono essere elaborati o trattati soltanto mediante le pratiche enologiche menzionate nell'ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche. Per taglio s'intende la miscelazione di uve, mosti d'uva o vini di origine o provenienza diverse. È un taglio, ad esempio, l'aggiunta di un vino vodese a uno ginevrino. I vini svizzeri non possono essere tagliati con vino estero. I vini DOC possono essere tagliati al 10 per cento con vini di uguale colore. Il taglio di vini rosé DOC con vini bianchi è consentito solo qualora lo preveda il regolamento cantonale. I Cantoni possono definire limiti più severi di quelli federali. I vini con indicazione geografica tipica possono essere tagliati al 15 per cento¹⁷.

Caratterizzazione

Sull'etichetta di un vino deve figurare la sua denominazione specifica (DOC, vino con indicazione geografica tipica, vino da tavola). Se i vini non adempiono alcun requisito minimo delle tre classi di vini o se un vino svizzero è tagliato con uno estero, il prodotto è definito semplicemente «vino», conformemente alla definizione di tale categoria nella legislazione alimentare. Il diritto svizzero lascia libera scelta riguardo all'indicazione del nome o della ragione sociale del produttore, del cantiniere, del negoziante, dell'importatore, dell'imbottigliatore o del rivenditore, corredata del rispettivo indirizzo. Oltre al tenore di alcool, l'etichetta deve riportare il numero di partita e la presenza di allergeni. Fatta eccezione per queste ultime due caratteristiche, tutte le indicazioni obbligatorie devono figurare nel medesimo campo visivo. Il nome di uno o più vitigni può essere riportato sull'etichetta se il vino contiene almeno l'85 per cento di uve di detti vitigni. I vitigni devono essere menzionati secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Nel caso in cui figurino l'annata, il vino deve essere prodotto con almeno l'85 per cento di uve raccolte nell'annata indicata¹⁸.

¹⁵ Art. 169, 172 e 173 LAgr.

¹⁶ Art. 3 LDerr; art. 1 e capitolo 2 ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche.

¹⁷ Art. 7-9 e allegato 2 ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche.

¹⁸ Art. 10-11 ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche.

Divieto d'inganno

La legislazione alimentare comprende norme orizzontali che si applicano a tutte le derrate alimentari. La LDerr stabilisce che la qualità pubblicizzata come anche tutte le altre indicazioni sulla derrata alimentare devono corrispondere ai fatti e che la presentazione e l'imballaggio non devono ingannare il consumatore. Sono considerate ingannevoli in particolare le indicazioni e le presentazioni atte a suscitare nel consumatore false concezioni circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di produzione, la conservazione, l'origine, gli effetti particolari e il valore della derrata alimentare¹⁹.

Controllo autonomo e rintracciabilità

In virtù della LDerr, chiunque fabbrica, tratta, distribuisce, importa od esporta derrate alimentari deve provvedere affinché le merci siano conformi alle esigenze legali. La persona ha l'obbligo di analizzarle o farle analizzare secondo le regole di una buona pratica di fabbricazione. Le derrate alimentari (additivi compresi) devono inoltre essere rintracciabili a tutti i livelli della fabbricazione, della lavorazione e della distribuzione. Le aziende devono allestire sistemi e procedure per poter fornire alle autorità le necessarie informazioni richieste²⁰.

Controllo delle derrate alimentari

L'esecuzione delle disposizioni della LDerr è di competenza dei Cantoni. Le ispezioni sanitarie nelle cantine sono effettuate dai chimici cantonali e sono separate dal controllo della contabilità di cantina (controllo del commercio dei vini). Non sono pertanto oggetto del presente rapporto. Contrariamente a quanto accade per il controllo del commercio dei vini, per il controllo delle derrate alimentari non sono riscossi emolumenti, salvo nei casi di non conformità²¹.

Contravvenzioni e delitti

I Cantoni perseguono e giudicano le infrazioni nel quadro della LDerr. Sono punite con una multa sino a 40 000 franchi le contravvenzioni intenzionali, segnatamente se sono state fornite indicazioni false o fallaci su derrate alimentari. Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 20 000 franchi. In casi di esigua gravità si può prescindere dal procedimento penale e dalla pena. Sono considerati un delitto la fabbricazione, il trattamento, il deposito, il trasporto o la distribuzione di bevande alcoliche che costituiscono un pericolo per la salute dei consumatori e possono comportare una pena detentiva o pecuniaria²².

4.3 Legislazioni cantonali

In virtù dell'articolo 21 dell'ordinanza sul vino, i Cantoni fissano i requisiti applicabili ai propri vini DOC. Secondo il repertorio svizzero delle denominazioni di origine controllata dell'UFAG, gli unici Cantoni che hanno rinunciato a una denominazione cantonale sono Appenzello Interno e Giura. In Svizzera esistono, pertanto, 24 regolamenti cantonali sui vini DOC. Considerata la portata di tali disposizioni, il rapporto si concentra sui regolamenti dei Cantoni viticoli più grandi, vegliando che siano rappresentate le diverse regioni e lingue. Si fa riferimento, essenzialmente, alle disposizioni riguardanti controllo, taglio e assemblaggio che vanno oltre le norme federali.

4.4 Accordi internazionali

Come accennato precedentemente, la Svizzera ha concluso un unico accordo che contempla il settore dei vini e fissa il riconoscimento reciproco di pratiche enologiche, disposizioni di etichettatura e denominazioni viticole: l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). Gli altri accordi (p.es. quelli conclusi con Russia, Giamaica o quelli stipulati in passato con alcuni degli attuali Stati membri dell'UE come Germania, Spagna o Francia) riguardano esclusivamente la protezione delle denominazioni.

¹⁹ Art. 18 e 19 LDerr.

²⁰ Art. 23 e 23a LDerr.

²¹ Art. 39, 40 e 45 LDerr.

²² Art. 47 e 48 LDerr.

L'allegato 7 dell'accordo agricolo tra l'UE e la Svizzera verte su tutti gli aspetti relativi al commercio di prodotti vitivinicoli tra le due Parti. Un vino prodotto nell'Unione europea può essere importato e venduto sul mercato elvetico. In linea di massima, si applica il principio di reciprocità (eccezioni: bottiglie da 70 cl, avvertenze per la salute, ecc.). L'UE non richiede più analisi dei vini svizzeri importati sul mercato comunitario, in quanto sono state sostituite da un documento di accompagnamento. Questo deve essere presentato anche per i vini prodotti nell'UE e importati in Svizzera.

All'allegato 7 sono altresì elencate tutte le denominazioni, indicazioni e menzioni vitivinicole mutualmente riconosciute e protette sul mercato dell'altra Parte. La denominazione «Valais», per esempio, è riservata ai vini DOC del Vallese su tutto il territorio dell'UE. Da parte sua, la Svizzera s'impegna a proteggere sul proprio territorio denominazioni europee come «Champagne». I rispettivi organi di controllo del commercio dei vini sono tenuti a controllare se i prodotti importati dall'altra Parte rispettano la legislazione del Paese di provenienza²³.

L'allegato 7 stabilisce inoltre che ogni Parte deve designare un'autorità di contatto (art. 3 lett. k e art. 13). Per la Svizzera, tale autorità è l'UFAG, che trasmette le domande di mutua assistenza e di collaborazione all'ente corrispondente presso l'UE (Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale dell'Unione europea).

5 Situazione attuale

5.1 Controllo della vendemmia

Come rappresentato nella figura 1, il controllo della vendemmia è inscindibile dall'attribuzione dei diritti di produzione (certificati di produzione). Sulla base del catasto viticolo, il Cantone invia ogni estate i certificati di produzione ai gestori o proprietari di particelle viticole. Generalmente, si rilascia un certificato per vitigno e per Comune. Il certificato di produzione è un documento di accompagnamento della fornitura di uva, che il cantiniere deve conservare. Può essere ripartito nel caso in cui il raccolto dell'entità per la quale è stato emesso venga consegnato a due o più cantinieri. Tale ripartizione può essere effettuata dal Cantone o dal Comune, oppure dal gestore stesso. Il controllo della vendemmia inizia con la registrazione dei dati richiesti allo scopo di garantire la tracciabilità e la verifica della corrispondenza tra le caratteristiche della partita e quelle indicate nel certificato di produzione (art. 29 ordinanza sul vino) al momento dell'incantinamento delle uve.

Alcuni Cantoni effettuano un controllo sistematico della vendemmia, con un ispettore ufficiale che si occupa di pesare l'uva e di misurarne il tenore naturale di zucchero, allo scopo di classificarla in una delle tre classi di uva, rispettivamente di vino. Detto ispettore trasmette i dati registrati per partita all'ente competente incaricato dal Cantone (servizio dell'agricoltura o laboratorio cantonale).

La maggior parte dei Cantoni applica un sistema di controllo della vendemmia fondato sull'autocontrollo e sulla sorveglianza. Il cantiniere registra i dati richiesti dal controllo della vendemmia, in particolare il tenore naturale di zucchero e la classe dell'uva. Alcuni Cantoni effettuano una registrazione centralizzata dei dati richiesti per partita. Tutti i Cantoni ricevono dai cantinieri le dichiarazioni d'incantinamento, ovvero i dati sui quantitativi raccolti e sui tenori naturali di zucchero per classe di vino, denominazione e vitigno. In alcuni Cantoni la verifica dei dati avviene comparando i volumi totali incantinati per produttore, vitigno e denominazione con i rispettivi diritti di produzione, in altri valutando se per ogni certificato di produzione sono stati rispettati i limiti di resa e i tenori naturali di zucchero. Alcuni Cantoni, soprattutto nella Svizzera tedesca, per verificare l'osservanza dei diritti di produzione per certificato di produzione si avvalgono di un supporto informatico che consente di automatizzare il processo e di produrre una scheda riassuntiva, per cantiniere, delle partite di uva raggruppate per classe di vino, denominazione di origine controllata/designazione (area geografica utilizzata per designare il vino più piccola rispetto a quella della DOC) e vitigno e dei rispettivi certificati di produzione («scheda delle forniture / fiche de cave / Kellerblatt»). Se le partite di uva non sono conformi il Cantone procede al loro declassamento,

²³ Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, articoli 4, 8 e 11 e titolo III appendice 4 dell'allegato 7.

contattando telefonicamente il cantiniere oppure per decisione amministrativa. La maggior parte dei Cantoni conduce controlli a campione (con o senza preavviso e alcuni in funzione dei rischi corsi dall'azienda) presso i cantinieri durante la vendemmia, esaminando la registrazione dei dati, verificando la corrispondenza con le caratteristiche della partita ed effettuando la taratura del rifrattometro.




Figura 1 - Schema di funzionamento generale dell'attribuzione dei diritti di produzione (certificati di produzione) e del controllo della vendemmia. Linea tratteggiata: non si applica in tutti i Cantoni/casi.

Alcuni Cantoni cooperano, affidando la responsabilità del controllo a uno solo di loro (BL/BS/SO, SH/TG, LU/OW/NW/UR/ZG). I Cantoni tedeschi (Berna escluso) usano lo stesso sistema informatico per gestire i diritti di produzione e ricevere le dichiarazioni d'incantinamento («Traubenpass»). Altri Cantoni (p.es. VD, VS) effettuano parte del lavoro con l'ausilio di strumenti informatici, ma la registrazione dei dati si svolge manualmente.

In alcuni Cantoni, soprattutto nella Svizzera tedesca e in Ticino, il servizio dell'agricoltura attribuisce i diritti di produzione, sorveglia l'equivalenza tra i dati dei diritti di produzione e quelli delle partite registrate di cui all'articolo 29 dell'ordinanza sul vino e riceve le dichiarazioni d'incantinamento. Le irregolarità possono essere trattate direttamente dal servizio dell'agricoltura oppure trasmesse all'autorità di controllo delle derrate alimentari (chimico cantonale). In altri Cantoni i diritti di produzione sono emessi dal servizio dell'agricoltura, ma la sorveglianza del controllo della vendemmia è di competenza dell'autorità di controllo delle derrate alimentari, che riceve altresì le dichiarazioni d'incantinamento. A seconda del Cantone varia anche l'accesso ai dati del catasto viticolo e dei diritti di produzione da parte dell'autorità cantonale responsabile del controllo della vendemmia, in alcuni è garantito mediante un'interfaccia elettronica, in altri è inesistente (cfr. anche il cap. 6 «Studio di casi»).

All'allegato 11.1 è riportata una tabella riassuntiva dell'esecuzione del controllo della vendemmia nei diversi Cantoni.

5.2 Controllo del commercio dei vini

Nel 2014 erano assoggettate al CSCV 3 375 aziende (1 639 delle quali con un volume d'affari inferiore a 20 hl). Nello stesso anno, il CSCV ne ha controllate 1 349. Esso è responsabile del controllo soprattutto di commercianti e importatori.

Gli organi di controllo cantonali equivalenti sono riconosciuti dall'UFAG e controllano i viticoltori-cantineri nel proprio Cantone. La maggior parte è incaricata del controllo in due o più Cantoni. Nel 2014 erano assoggettate al controllo cantonale equivalente 1 298 aziende. L'organo cantonale più importante è l'OIC, al quale nel 2014 erano assoggettate 1 118 aziende, delle quali 569 con meno e 549 con più di 10 ettolitri (cfr. tab. 1).

Tabella 1 - Organi di controllo cantonali equivalenti

Cantoni con un organo di controllo equivalente	Organo incaricato del controllo equivalente	Numero di aziende assoggettate nel 2014 (di cui controllate)
AG	Amt für Verbraucherschutz, Aarau	29 (4)
BE, FR, GE, JU, NE, VD, VS	Organisme intercantonal de certification Sàrl (OIC), Losanna*	1 118 (435)
BL, BS, SO**	Kantonales Laboratorium, Liestal	28 (6)
SH, AI, AR, GL	Interkantonales Labor, Sciaffusa	10 (1)
TG	Kantonales Laboratorium, Frauenfeld	18 (3)
ZH, GR	Kantonales Labor, Zurigo	95 (36)
Totale		1 298 (485)

* L'OIC agisce su mandato dei chimici cantonali.

** Dal 1° gennaio 2016 anche questi Cantoni hanno incaricato l'OIC di eseguire il controllo equivalente sul proprio territorio.

5.2.1 Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV)

Il CSCV è organizzato come una fondazione. I suoi organi sono la presidenza, il Consiglio di fondazione, l'ufficio e l'organo di revisione. Il Consiglio di fondazione è composto da rappresentanti dell'economia vitivinicola. Riceve informazioni generali sui risultati del controllo ma non ha accesso ai singoli casi. Il presidente non svolge un'attività in questo ramo. A capo dell'ufficio vi è un direttore, responsabile delle procedure operative, segnatamente delle ispezioni condotte nelle aziende. A metà 2011, su richiesta dell'UFAG, il CSCV è stato certificato secondo la norma EN ISO/IEC 17020 dal Servizio d'accreditamento svizzero (SAS) come servizio d'ispezione di tipo C.

Frequenza di controllo

Ogni azienda iscritta al CSCV è classificata in una delle quattro categorie di rischio, in base alle quali si determina la frequenza di controllo. Le aziende nella categoria di rischio più elevata vengono controllate ogni anno, ma un controllo è prescritto almeno ogni quattro anni. Il CSCV dispone di una base di dati che indica la categoria di rischio e fissa le date dei successivi controlli.

Individuazione di attività commerciali vitivinicole non registrate

Il CSCV consulta sistematicamente il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) alla ricerca di nuove aziende attive nel settore vitivinicolo. Si assicura pertanto che le aziende si iscrivano. Tale controllo non consente, tuttavia, di individuare le attività dei viticoltori-cantineri, poiché questi non devono essere iscritti nel registro di commercio. Alcuni servizi cantonali dell'agricoltura informano il CSCV della creazione di una nuova azienda classificata come viticoltore-cantiniere. A volte gli ispettori scoprono transazioni tra un'azienda assoggettata al controllo e una che non lo è o ricevono denunce da parte di aziende concorrenti. Ogni importatore di vini naturali tranquilli deve essere titolare di un permesso generale d'importazione (PGI) ed essere già iscritto al CSCV.

Preparativi in vista di un controllo

Prima del controllo, l'ispettore riceve il fascicolo dell'azienda, in formato cartaceo, con il mandato di effettuare il controllo entro una data specifica. Un solo ispettore è responsabile di tutte le aziende sul territorio dell'area geografica attribuitagli (p.es. «Svizzera italiana»). L'ispettore contatta direttamente l'azienda per fissare la data del controllo, in genere con 7-15 giorni d'anticipo. Il fascicolo contiene una scheda tecnica dell'azienda in cui sono riportati il nome del proprietario, l'indirizzo, il codice di rischio e le date degli ultimi controlli. Nel fascicolo vi sono anche i rapporti d'ispezione degli ultimi controlli, le dichiarazioni d'importazione della dogana, la dichiarazione d'incantamento e/o la scheda delle forniture («fiche de cave / Kellerblatt») nella quale sono riportate le quantità di uva incantinate per classe di vino, denominazione di origine controllata/designazione (area geografica utilizzata per designare il vino più piccola rispetto a quella della DOC) e vitigno ed elencati i rispettivi certificati di produzione (se il Cantone li pubblica e li mette a disposizione), nonché altre eventuali informazioni sull'azienda o la corrispondenza scambiata con la stessa.

Sistema informatico del CSCV

I fascicoli sul controllo delle aziende sono disponibili in formato cartaceo e non esiste una copia elettronica. Il CSCV dispone, tuttavia, di un sistema informatico contenente i dati di tutte le aziende assoggettate, le eventuali denunce sporte alle autorità e informazioni complementari. Tale sistema consente inoltre di programmare automaticamente i controlli successivi grazie al codice attribuito all'azienda sulla base dell'analisi dei rischi.

Fasi di un controllo in un'azienda

Nell'effettuare il controllo, l'ispettore deve attenersi a una lista stilata dal CSCV, ma ne può variare l'effettivo svolgimento. In generale, questi giunge sul posto e si fa consegnare la contabilità di cantina degli anni trascorsi dall'ultimo controllo. Seleziona per campionamento i vini (il numero preciso varia a seconda delle dimensioni dell'azienda e dei suoi antecedenti), per i quali richiede le pezze giustificative (certificati di produzione, fatture, documenti d'accompagnamento) che consentono di verificare l'adeguato utilizzo di denominazioni e designazioni su etichette, fatture, bollettini di consegna e documenti contabili nonché i prezzi correnti.

Se non dispone della scheda delle forniture («fiche de cave / Kellerblatt») l'ispettore controlla, sulla base dei dati registrati dal cantiniere per il controllo della vendemmia, se le quantità e le denominazioni utilizzate coincidono con quelle dichiarate nella contabilità di cantina. Tale confronto tra i certificati di produzione e i dati registrati dal cantiniere per il controllo della vendemmia viene svolto solo in caso di sospetto d'infrazione. Una verifica approfondita dei dati a monte del controllo in loco sarebbe troppo onerosa per il CSCV. L'ispettore appura anche le operazioni di taglio.

Dopo aver controllato la documentazione, l'ispettore sceglie alcuni vini aperti o in bottiglia per il controllo fisico. Se il vino è nella cisterna, si assicura che il contenuto di quest'ultima e la quantità rimanente siano dichiarati. L'ispettore, tuttavia, non verifica sistematicamente il livello di riempimento della cisterna. Se il vino non è reperibile nel luogo ispezionato poiché si trova, per esempio, nel deposito di una filiale (di un'azienda anch'essa assoggettata al CSCV), l'ispettore può decidere di recarsi personalmente in tale luogo o di incaricare un collega nelle vicinanze di controllare anche tale merce.

Alla fine di ogni controllo l'ispettore s'intrattiene con il responsabile dell'azienda e durante tale colloquio gli espone, succintamente, le proprie constatazioni.

Redazione del rapporto di controllo e denuncia delle infrazioni

Dopo ogni controllo, l'ispettore redige un rapporto e lo invia all'ufficio del CSCV. Se constata un'infrazione, fa delle copie dei documenti rilevanti e chiede due etichette dei vini interessati. Il rapporto viene visionato da un incaricato dell'ufficio. Se l'ispettore non ha constatato infrazioni, manda una conferma in tal senso all'azienda; in caso contrario viene allestita una bozza di denuncia all'attenzione dell'autorità competente e presentata al direttore del CSCV. Di comune accordo con quest'ultimo si decide se denunciare il caso (cfr. fig. 2). Per irregolarità minori riguardanti l'etichettatura (p.es. dimensioni minime dei caratteri per la dichiarazione del vol. sulle bottiglie) o la tenuta della contabilità di cantina non viene

sporta denuncia. Esse vengono tuttavia registrate nel rapporto d'esercizio del CSCV come «bagatelle». Se l'azienda in cui è stata constatata una «bagatella» non apporta le dovute correzioni, alla terza constatazione il CSCV la denuncia al chimico cantonale. Prima del 2014 il CSCV non denunciava sistematicamente le infrazioni all'autorità competente (di base il chimico cantonale). Se le riteneva poco gravi, inviava una lettera all'azienda riportando le disposizioni legali vigenti e invitandola a conformarsi. I chimici cantonali ricevevano alcuni rapporti a titolo informativo e altri come comunicazione di denuncia. Considerato che nei rapporti non erano riportate le date dei controlli del CSCV e che le infrazioni minori non venivano sistematicamente comunicate ai chimici cantonali, alcuni casi di minore entità ma recidivi potevano essere considerati in maniera diversa dal CSCV e dai chimici cantonali. Questi ultimi, non disponendo di documenti con informazioni precise, non erano in grado di stabilire se era necessario intervenire. Inoltre non conoscevano la griglia di classificazione delle infrazioni. Alla luce di questa situazione poco chiara, nel 2014 l'ACCS ha chiesto al CSCV di definire meglio i propri rapporti, specificandone la natura (informazione o denuncia). Da allora, tutte le infrazioni vengono sistematicamente denunciate, siano esse di lieve o grave entità.




Figura 2 - Trattamento di un'infrazione constatata dal CSCV durante un controllo in un'azienda e istanze coinvolte (procedura applicata). In casi eccezionali il CSCV sporge direttamente denuncia al Pubblico ministero (art. 172 LAgr).

Emolumenti

Al momento dell'iscrizione di un'azienda, il CSCV riscuote un emolumento di 300 franchi (tassa di registrazione). Percepisce altresì una tassa di base annuale, graduata in funzione del volume d'affari annuale. Essa ammonta, ad esempio, a 250 franchi fino a 20 ettolitri e a 3 415 franchi oltre i 20 000 ettolitri. A questa si aggiunge una tassa sulle transazioni di 0.11 franchi per ettolitro. Le tasse annuali sono riscosse a prescindere dai controlli effettivamente condotti nelle aziende.

5.2.2 Organismo intercantonale di certificazione (OIC)

Nel periodo considerato, i Cantoni della Svizzera occidentale (BE, FR, GE, JU, NE, VD, VS) hanno incaricato l'OIC di effettuare un controllo cantonale equivalente. Dal 1° gennaio 2016 a questo gruppo si sono aggiunti BL, BS e SO. L'Accord intercantonal d'exécution coordonnée du contrôle des vigneron-encaveurs de Suisse romande disciplina il sistema comune di controllo, di competenza dei chimici cantonali. In seno all'OIC vi sono tre ispettori incaricati dei controlli nelle cantine. Oltre al controllo cantonale equivalente, l'OIC verifica la certificazione di prodotti DOP/IGP, Suisse Garantie e altri label. L'OIC è certificato secondo la norma EN ISO/IEC 17020 dal Servizio d'accreditamento svizzero (SAS) come servizio d'ispezione di tipo C.

Frequenza di controllo

Fino a fine 2013, le aziende iscritte all'OIC erano suddivise in due categorie di frequenza di controllo. Quelle che incantavano meno di 10 000 litri erano controllate almeno ogni quattro anni, mentre quelle che ne incantavano 10 000 od oltre almeno ogni due anni. Dal 1° gennaio 2014, l'OIC si rifà all'analisi dei rischi secondo lo schema ACCS, approvata dall'UFAG nel 2013. Inoltre, allo scopo di potenziare i controlli, fino al 1° gennaio 2016 i chimici cantonali romandi e di Berna hanno deciso di applicare una frequenza di controllo più ravvicinata. A partire dal 2016, per determinare la frequenza si fa riferimento esclusivamente all'analisi dei rischi dell'ACCS.

Individuazione di attività commerciali vitivinicole non registrate

Durante i controlli presso i cantinieri vengono talvolta scoperte attività commerciali non registrate, con vendite o acquisti di prodotti sfusi di aziende non repertorate. Nel caso di cantinieri che vinificano su mandato, vengono rilevati i dati dei proprietari del mosto non repertoriati, che incaricano terzi di vinificare la propria produzione. Se questi ultimi non sono esentati dal controllo in virtù dell'articolo 39 capoverso 1 bis dell'ordinanza sul vino vengono invitati a iscriversi presso il rispettivo laboratorio cantonale.

Preparativi in vista di un controllo

L'ispettore ha una scheda dell'azienda nella quale sono riportati tutti i dettagli concernenti la persona di contatto, le attività e gli ultimi controlli. Una decina di giorni prima del controllo, all'azienda viene inviata una convocazione scritta recante le informazioni necessarie per prepararsi.

Fasi di un controllo in un'azienda

Durante il controllo in loco, in genere l'ispettore non verifica che i certificati di produzione corrispondano alle quantità incantate, bensì appura soltanto che siano disponibili, completati per classe di vino e firmati. In assenza di schede delle forniture («fiche de cave / Kellerblatt») l'ispettore può confrontare in maniera aleatoria i certificati di produzione con le voci della contabilità di cantina. Sceglie quindi a caso qualche vino e calcola il tasso di resa. Se quest'ultimo gli sembra troppo elevato, effettua un controllo più approfondito del/dei vino/i in questione. Su un foglio a parte, registra i quantitativi di vino sfuso e in bottiglia a integrazione del proprio fascicolo. Ciò gli consente di acquisire una visione d'insieme e di disporre di tutte le informazioni necessarie qualora dovessero giungere ulteriori domande dopo il controllo (p.es. da parte del chimico cantonale). Dal 2014, le informazioni sulle transazioni di vino sfuso vengono trasmesse al CSCV allo scopo di individuare tagli e assemblaggi (vitigni e annate) illeciti.

Sulla scorta del controllo della documentazione, l'ispettore sceglie alcuni vini per l'esame fisico nella cantina dell'azienda. Verifica che tutti i contenitori riportino la descrizione del contenuto e il volume corretto. La quantità di vino è stimata in base alla capacità del contenitore. In caso di dubbio, la si determina in maniera più precisa. Si stima altresì il numero di bottiglie per denominazione e se ne controllano le etichette. A controllo concluso, l'ispettore compila una lista di controllo, vi riporta eventuali infrazioni e la fa firmare dal responsabile dell'azienda. In tale lista deve specificare se i punti controllati sono conformi e, in caso di non conformità, indicare la ragione.

Redazione del rapporto di controllo e denuncia delle infrazioni

Dopo il controllo, l'ispettore redige un rapporto interno in formato elettronico che contiene osservazioni dettagliate riguardanti il controllo e viene archiviato nella banca dati dell'OIC. Utilizzando lo stesso sistema informatico l'ispettore redige un rapporto integrativo, che l'OIC trasmette al chimico cantonale

della zona in cui ha sede l'azienda se sono state constatate infrazioni. Una copia cartacea della lista di controllo viene invece inviata ai chimici cantonali in tutti i casi. Sulla base del rapporto integrativo e di eventuali documenti supplementari (p.es. copia di fatture, etichette, ecc.), se del caso il chimico cantonale decide le misure da adottare nei confronti dell'azienda (cfr. fig. 3). Se ne fanno richiesta, i chimici cantonali possono accedere alla banca dati dell'OIC. Essi possono consultare in qualsiasi momento la situazione delle aziende del proprio Cantone. Periodicamente o quando viene presa una decisione in seguito a un'infrazione, i chimici cantonali informano oralmente o per iscritto l'OIC.




Figura 3 - Schema di trattamento di un'infrazione constatata dall'OIC durante un controllo e istanze coinvolte (procedura applicata).

Emolumenti

L'emolumento per il controllo è composto da un importo di base di 150 franchi (100 fr. fino al 2014), più un contributo di 1.50 franchi (1 fr. fino al 2014) per ettolitro di vino incantinato dell'ultima annata precedente il controllo. L'emolumento totale può essere di 1 500 franchi al massimo (800 fr. fino al 2014) per controllo. La quantità di vino incantinata comprende eventuali acquisti da altri produttori, già conclusi al momento dell'incantinamento. Il Cantone GE si fa carico dei costi di controllo per i propri viticoltori-cantiniere iscritti all'OIC.

5.2.3 Altri organi di controllo cantonali equivalenti

Negli altri Cantoni in cui esiste un organo di controllo equivalente (AG, BL/BS/SO²⁴, SH/AI/AR/GL, TG e ZH/GR), il controllo viene effettuato dal laboratorio cantonale. Diversamente dai controlli del CSCV e dell'OIC, il controllo equivalente ha luogo contemporaneamente a quello ufficiale in base alla legislazione sulle derrate alimentari, poiché gli ispettori sono gli stessi del laboratorio cantonale, ma hanno conseguito una specializzazione nell'ambito del commercio dei vini. I servizi d'ispezione dei laboratori cantonali sono certificati secondo la norma EN ISO/IEC 17020 dal Servizio d'accreditamento svizzero (SAS) come servizio d'ispezione di tipo A.

Nel periodo considerato per la presente analisi (gen. 2010 - giu. 2014) la frequenza di controllo è stata stabilita in funzione dei rischi corsi o della quantità incantinata. L'analisi dei rischi, discussa con l'UFAG nel 2012/13 e dal 2015 applicata da AG, SH/AI/AR/GL, TG e ZH/GR, si svolge secondo lo schema dell'ACCS. I Cantoni BL/BS/SO (dal 2016 iscritti all'OIC) hanno fissato la frequenza di controllo esclusivamente in base alla quantità incantinata, così come avevano fatto ZH e GR fino al 2014. Tutti gli

²⁴ Fino a fine 2015 (dal 1° gennaio 2016: OIC).

organi di controllo dovranno adottare, o hanno già adottato, l'analisi dei rischi come base per stabilire la frequenza di controllo di un'azienda.

Gli organi di controllo cantonali hanno designato almeno un incaricato per il controllo equivalente. L'esecuzione dello stesso è stata documentata, ma non si è potuto effettuare un monitoraggio in loco. Contrariamente all'OIC, gli ispettori del laboratorio cantonale redigono il rapporto di controllo direttamente sul posto ed emettono una decisione amministrativa affinché vengano corrette eventuali infrazioni. I rapporti di controllo sono inoltrati al chimico cantonale solo in caso di opposizione alle conclusioni del controllo o se si prevede di sporgere una denuncia penale.

Tra le aziende assoggettate a diversi organi di controllo non vi è uno scambio d'informazioni sulle transazioni di vini sfusi. Da un po' di tempo a questa parte, le aziende che cambiano organo di controllo (in genere passando dal controllo cantonale al CSCV) sono monitorate finché non giunge una conferma da parte del nuovo organo di controllo (CSCV).

Emolumenti

Di principio, l'emolumento per il controllo è calcolato in base al tempo impiegato. In genere si fatturano 90 franchi l'ora. L'importo degli emolumenti riscossi dal Cantone AG corrisponde alla metà di quelli del CSCV.

5.2.4 Scambio d'informazioni

Scambio con altri organi di controllo

Prima del 2014, il CSCV non aveva alcun contatto con gli organi di controllo cantonali equivalenti. A partire dal 2014, CSCV e OIC si comunicano sistematicamente qualsiasi acquisto o vendita di vini sfusi tra aziende non assoggettate allo stesso organo di controllo. In fase di controllo l'ispettore riporta, per lo più a mano, le transazioni (acquisti o vendite) con le aziende controllate dall'altro organo di controllo.

Gli scambi d'informazioni con altri organi di controllo cantonali diversi dall'OIC si limitano a contatti puntuali tra gli ispettori in caso di questioni specifiche attinenti a un'azienda. Tra questi organi di controllo, da un lato, e il CSCV e l'OIC, dall'altro, non ha luogo una comunicazione sistematica delle transazioni di vini sfusi.

I viticoltori-cantineri che trasformano solo i propri prodotti e acquistano meno di 20 ettolitri nella stessa zona di produzione possono scegliere se essere controllati dal CSCV o dall'organo di controllo cantonale equivalente. In linea di massima, quelli che soddisfano i suddetti criteri sono assoggettati al controllo cantonale equivalente e l'organo di controllo cambia solo nel caso in cui acquistino più di 20 ettolitri nella stessa zona di produzione. Dal 2014, CSCV e OIC si informano reciprocamente dei cambiamenti. Gli altri organi di controllo cantonali equivalenti (AG, BL/BS/SO, SH/AR/AI/GL, ZH/GR) non comunicano al CSCV i casi in cui un'azienda dovrebbe iscriversi all'organo di controllo federale. Nel Cantone TG non ci sono stati viticoltori-cantineri che hanno acquistato più di 20 ettolitri di vino.

Scambio d'informazioni con gli Uffici federali

Nel contratto di prestazioni tra l'UFAG e il CSCV sono fissati gli obblighi di quest'ultimo in materia d'informazione. Il CSCV informa l'UFAG sulle sue attività mediante il rapporto annuale, durante le sedute del Consiglio di fondazione (al quale prendono parte l'UFAG e l'USAV) e attraverso incontri bilaterali su questioni specifiche. L'UFAG non collabora al trattamento delle denunce, ma il CSCV lo può consultare per questioni particolari, che richiedono un parere legale. Gli organi di controllo consultano l'UFAG solo di rado, ma sono tenuti a presentargli un rapporto annuale.

Il CSCV si rivolge all'USAV quando necessita di un parere su questioni concernenti la legislazione alimentare (ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche). L'USAV è anche l'interlocutore dei chimici cantonali, responsabili dell'esecuzione del diritto in materia di derrate alimentari e competenti per la maggior parte delle denunce in ambito vitivinicolo.

Dichiarazioni d'importazione della dogana

Ogni notte, al CSCV vengono trasmessi i dati delle dichiarazioni doganali per tutte le voci di tariffa del contingente di 170 milioni di litri di vino (sia del contingente sia fuori contingente). Grazie a tali informazioni ufficiali e dirette, il CSCV è in grado di verificare se i vini importati sono effettivamente indicati nella contabilità di cantina dell'azienda interessata.

5.3 Interfaccia tra il controllo della vendemmia e il controllo del commercio dei vini

Il controllo della vendemmia si effettua alla ricezione delle partite di uva e funge da anello di congiunzione tra i dati del catasto viticolo e dei certificati di produzione, da un lato, e i dati registrati al momento in cui le partite vengono incantinate, dall'altro. Il controllo del commercio dei vini si svolge sulla base della contabilità di cantina: si verifica che le voci di quest'ultima corrispondano ai dati registrati in fase d'incantamento delle partite. La tracciabilità delle partite deve essere garantita dall'area geografica di produzione fino alla bottiglia, affinché i dati in base ai quali saranno determinate la denominazione (classe) e la designazione del vino (origine, vitigno, altri dati pertinenti) siano veritieri e possano essere controllati. I Cantoni gestiscono in maniera differente il passaggio dai dati registrati al momento dell'incantamento delle partite a quelli immessi nella contabilità di cantina e la sorveglianza di quest'interfaccia. All'allegato 11.1 è riportata una tabella riassuntiva in proposito.

Tutti gli organi di controllo del commercio dei vini hanno confermato che la corrispondenza tra i certificati di produzione e i dati registrati all'atto della ricezione della partite di uva veniva verificata solo in casi specifici, a causa della complessità del controllo manuale e dell'insufficienza di risorse umane. Alcuni Cantoni, soprattutto della Svizzera tedesca, ma anche Ticino e Neuchâtel, per ogni cantiniere mettono a disposizione dell'organo di controllo del commercio dei vini una scheda delle forniture («fiche de cave / Kellerblatt»), una scheda riassuntiva per cantiniere delle partite di uva suddivise per classe di vino, denominazione di origine controllata/designazione (area geografica utilizzata per designare il vino più piccola di quella della DOC) e vitigno nonché dei rispettivi certificati di produzione. La scheda delle forniture è redatta dal Cantone e, in linea di massima, approvata dall'azienda. Nell'ambito del controllo del commercio dei vini essa funge da base per il controllo delle voci.

5.4 Provvedimenti presi dai Cantoni in caso di infrazioni o denunce

5.4.1 Provvedimenti presi in caso di infrazioni constatate durante il controllo della vendemmia

A seconda dei Cantoni, il controllo della vendemmia è effettuato dal servizio dell'agricoltura o dal laboratorio cantonale (chimico cantonale). Le partite di uva che non soddisfano le esigenze relative alla classe nella quale aspirano essere classificate devono essere declassate dal cantiniere (autocontrollo) o dall'autorità d'esecuzione (sorveglianza). Nella maggior parte dei Cantoni non è stata constatata alcuna infrazione alle regole di produzione dell'uva (cfr. tab. 2). Nei casi in cui vi è stata una simile infrazione, l'unico provvedimento preso è stato il declassamento della partita.

Quando emettono una decisione di declassamento, alcuni Cantoni riscuotono un emolumento dal cantiniere o dal produttore di uva (a seconda della responsabilità). La maggior parte, tuttavia, non lo fa.

Tabella 2 - Numero di constatazioni di classificazione non conforme dell'uva e declassamenti disposti dal Cantone nel periodo 2010-2014. Non essendoci un'esecuzione uniforme dei declassamenti disposti, la funzione comparativa della tabella è limitata.

<i>Cantone</i>	<i>N. di casi individuati/ declassamenti disposti</i>
AG	0
AR	0
BE	5
BL/BS/SO	0
FR	0
GE	4*
SZ/GL	0
GR	0
JU	0
LU	0
NE	0
SG	2
SH	17
SZ	0
TG	7
TI	1 464**
VD	0
VS	1
ZH	25
TOTALE	1 525 (61 TI escl.)

** non tutti i casi hanno comportato un declassamento*

*** cifra dichiarata dal Canton TI; a causa di divergenze nella definizione di «declassamento disposto», il numero è nettamente superiore a quello degli altri Cantoni*

5.4.2 Provvedimenti presi in caso di denunce degli organi di controllo nel commercio dei vini

In seguito ai colloqui del 2012 e 2013 con l'UFAG, nel 2013 l'ACCS ha sviluppato una griglia di classificazione delle infrazioni nel commercio dei vini, suddividendole in maggiori e minori (cfr. tab. 3). Conformemente all'ordinanza sul vino (art. 47 cpv. 2), gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari eseguono gli articoli 19 e 21-24 applicando la legislazione sulle derrate alimentari.

Tabella 3 - Classificazione delle infrazioni nel commercio dei vini secondo il loro grado di gravità

<i>Punti di controllo</i>	<i>Irregolarità di lieve entità (senza provvedimenti o ammonimento art. 31 LDerr)</i>	<i>Irregolarità di grave entità (ammonimento o denuncia penale)</i>
Verifica dei documenti	Documentazione incompleta ma rientrante nella fascia di tolleranza	Documentazione inesistente o troppo incompleta ai fini del controllo
	Contabilità incompleta, insufficientemente dettagliata o con incoerenze	Assenza totale della contabilità di cantina o contabilità inesistente riguardo a una determinata annata
		Presentazione di pezze giustificative falsificate
Verifica delle quantità incantinate		Superamento dei diritti di produzione
		Quantità incantinate superiori a quelle indicate nella contabilità
Denominazioni e annate	Tracciabilità rispetto ai contenitori inesistente o incompleta	
		Inosservanza dei diritti di taglio
		Inosservanza dei diritti di assemblaggio di annate
		Inosservanza dei diritti di assemblaggio di vitigni
		Inosservanza dei diritti di assemblaggio di denominazioni
	Indicazioni scorrette o incomplete sulle bottiglie	
Altro		Fattura di vendita di prodotti sfusi scorretta (segnatamente tagli o assemblaggi non indicati)
		Miscelazione di uva/ mosto/ vino in caso di vinificazione su mandato
		Rifiuto di sottoporsi al controllo
		Strategia per impedire il corretto svolgimento del controllo
	Grave recidiva	

La tabella 4 fornisce una visione d'insieme sui casi denunciati dal CSCV ai chimici cantonali. Tra gennaio 2010 e giugno 2014, il CSCV ha sporto denunce solo ai chimici cantonali e non ad altre autorità (Pubblici ministeri, UFAG). In totale sono stati denunciati 61 casi di infrazioni maggiori e 13 di infrazioni minori. Nella tabella 5 sono riportati i casi d'infrazione annunciati dagli organi di controllo cantonali equivalenti (77 casi, 48 maggiori e 29 minori).

I provvedimenti presi dai chimici cantonali in questi casi si differenziano notevolmente tra un Cantone e l'altro. Le strategie applicate per correggere le attività non conformi al diritto sono molto eterogenee. Alcuni Cantoni optano per l'ammonimento o la diffida (senza emettere una decisione), altri denunciano sistematicamente i casi d'infrazione maggiore al Pubblico ministero.

Va osservato che i chimici cantonali dei Cantoni Ginevra, Neuchâtel e Ticino possono ricorrere a misure penali infliggendo direttamente multe. Il numero di «denunce penali» in questi Cantoni è riconducibile a tale facoltà. Gli altri chimici cantonali possono addossare solo spese amministrative in relazione a una decisione amministrativa e, in tali Cantoni, le multe possono essere inflitte esclusivamente dal Pubblico ministero.

Tabella 4 - Numero di casi denunciati dal CSCV e relativi provvedimenti presi da gennaio 2010 a giugno 2014. Osservazione: la classificazione dei casi in infrazioni maggiori e minori è stata stabilita dall'UFAG sulla base di una griglia sviluppata dall'ACCS e non corrisponde sempre alla valutazione del Cantone interessato. Nei casi in cui a una misura amministrativa è seguita una denuncia penale, nella tabella è stata riportata solo quest'ultima. È possibile che la rilevazione delle infrazioni presentata di seguito diverga da quella condotta dai Cantoni.

Provvedimenti presi	Cantoni																			CH	
	AG	BL	BS	BE	FR	GE	GR	JU	LU	NE	SZ	SG	AI	SO	TG	TI	VD	VS	ZG		ZH
Infrazioni maggiori	3	0	0	0	1	3	0	0	4	1	1	2	2	0	1	13	16	13	0	1	61
Diffida	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
Misura amministrativa / ammonimento	2	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	2	0	0	1	7	9	11	0	1	37
Denuncia penale	0	0	0	0	1	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	5	7	2	0	0	20
Ricorso ammesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessazione d'attività in seguito alla constatazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Infrazioni minori	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	6	2	0	0	13
Diffida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	6
Misura amministrativa / ammonimento	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	6
Cessazione d'attività in seguito alla constatazione	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Casi totali	3	0	0	0	2	4	0	0	4	1	1	2	3	0	1	15	22	15	0	1	74

Tabella 5 - Numero di casi denunciati dagli organi di controllo cantonali equivalenti e relativi provvedimenti presi da gennaio 2010 a giugno 2014. Osservazione: la classificazione dei casi in infrazioni maggiori e minori è stata stabilita dall'UFAG sulla base di una griglia sviluppata dall'ACCS e non corrisponde sempre alla valutazione del Cantone interessato. Nei casi in cui a una misura amministrativa è seguita una denuncia penale, nella tabella è stata riportata solo quest'ultima. È possibile che la rilevazione delle infrazioni presentata di seguito diverga da quella condotta dai Cantoni.

Provvedimenti presi	Cantoni													CH
	FR*	AG	BE*	BL	BS	GE*	GR	NE*	AI	SH	AR	GL	VS*	
Infrazioni maggiori	4	5	1	0	0	6	2	1	0	0	14	5	10	48
Diffida	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3
Misura amministrativa/ammonimento	3	3	1	0	0	3	2	1	0	0	5	2	10	30
Denuncia penale	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	9	0	0	13
Ricorso ammesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Cessazione d'attività in seguito alla constatazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Infrazioni minori	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	3	16	29
Diffida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Misura amministrativa/ammonimento	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	16	26
Casi totali	4	5	1	5	0	6	7	1	0	0	14	8	26	77

*Cantoni "OIC"

Nelle tabelle 4 e 5 non sono riportati i casi di infrazioni denunciate da un organo di controllo per i quali il Cantone non ha preso provvedimenti. Alla tabella 6 vi è una panoramica di tali casi, assieme alle motivazioni che hanno spinto il Cantone a non prendere provvedimenti. Le ragioni riportate sono tre: il Cantone non ha trattato il caso, ha ritenuto che si trattasse di una bagatella oppure non ha ricevuto la denuncia.

Tabella 6 - Casi denunciati dagli organi di controllo (CSCV e controllo cantonale equivalente [CCE]) per i quali i Cantoni non hanno preso provvedimenti e relative ragioni. Nella categoria «non trattato dal Cantone» rientrano i casi dei quali non si è potuta rilevare la ragione.

Ragioni per i casi in cui non sono stati presi provvedimenti	Numero di casi CSCV	Numero di casi CCE	To-tale
<i>Bagatella o caso considerato conforme</i>	4	4	8
<i>Non trattato dal Cantone</i>	3	6	9
<i>Denuncia non pervenuta</i>	4	0	4
<i>Non dichiarato chiaramente come denuncia</i>	1	0	1
<i>Considerato non di competenza del Cantone</i>	1	0	1
Casi totali	13	10	23

6 Studi di casi

6.1 Cantone Vallese

Normativa cantonale pertinente	Ordonnance cantonale sur la vigne et le vin del 17 marzo 2004 (OVV; 916.142)
--------------------------------	--

PRODUZIONE E VENDEMMIA	
Diritti di produzione (certificati di produzione)	<p>Il Service de l'agriculture (SCA) li invia ogni anno ai proprietari per Comune, vitigno o gruppo di vitigni (Chasselas, Pinot noir, Gamay, altri vitigni bianchi, altri vitigni rossi) e per categoria (DOC, vini con indicazione geografica tipica, vini da tavola). I certificati di produzione di Pinot noir e Gamay possono essere accorpati. Un gestore può essere titolare di più certificati di produzione (poiché può gestire particelle di più proprietari).</p> <p>Il certificato di produzione deve essere trasmesso al cantiniere al più tardi con la prima fornitura di uva. Nel certificato di produzione il produttore deve indicare in quale categoria vorrebbe che fosse classificata l'uva.</p>
Ripartizione dei certificati di produzione	<p>La ripartizione deve essere richiesta al Comune di ubicazione delle particelle, segnatamente se si intende effettuare una fornitura a due o più cantinieri o se la superficie in questione è gestita da due o più viticoltori.</p>
Organizzazione del controllo della vendemmia	<p>Il controllo della vendemmia si basa sull'autocontrollo. Le dichiarazioni d'incantamento sono trasmesse al Service de la consommation et affaires vétérinaires (SCAV) che le registra in una banca dati e, alla fine della vendemmia, trasmette i conteggi della vendemmia a tutti i cantinieri. Tali conteggi riportano le quantità totali per vitigno e classe di vino (kg e % Brix), ma non le denominazioni, e fungono da base per il controllo di cantina.</p> <p>In genere i controlli nelle cantine vengono svolti, senza preavviso, da cinque controllori, assunti per il periodo della vendemmia sotto la direzione dello SCAV.</p> <p>Il contributo della Confederazione citato al capitolo 4.1 è suddiviso a metà tra SCAV e SCA.</p>

Ispezioni in loco nel quadro del controllo della vendemmia	Gli ispettori controllano i rifrattometri nonché le indicazioni sui vitigni e sulle gradazioni in Brix. Ogni volta viene redatto un verbale di controllo direttamente sul posto.
Punti controllati all'atto del controllo della vendemmia	Gli ispettori controllano le cantine e, in particolare, il rifrattometro. Nelle aziende controllano i vitigni dichiarati, l'eventuale zuccheraggio delle partite, lo stato sanitario delle uve e l'igiene nella cantina.
Controlli supplementari non richiesti dal diritto federale	Stima del raccolto da parte del SCA; controllo da parte dei cantinieri dei loro fornitori di uva; controllo del lotto, dello stato sanitario e della gestione del vigneto da parte dell'Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais (IVV).
Controllo incrociato dei dati registrati per partita con quelli dei diritti di produzione	I dati sull'incantamento non sono automaticamente oggetto di un controllo incrociato con quelli del catasto viticolo, tenuto dal SCA. Gli organi (SCAV e SCA) si trasmettono tutte le informazioni richieste (art. 3 lett. i OVV e art. 8 cpv. 2 loi cantonale concernant l'application de la loi fédérale de les denrées alimentaires et les objets usuels). Nel quadro del controllo della vendemmia non viene effettuato il confronto tra i certificati di produzione e i dati registrati per partita (conteggio dell'uva).
Declassamento delle partite di uva in caso d'inosservanza delle esigenze minime	Cfr. tabella 2. L'uva può essere declassata quando è ancora sui tralci dal SCA (art. 73) durante il controllo del vigneto.
Ruolo dell'interprofession regionale	L'IVV propone i limiti di resa da fissare, svolge i controlli ed esegue i compiti affidatigli dal Cantone (p.es. controllo del vigneto).
Diritto di taglio e utilizzo di nomi che designano aree geografiche più piccole del nome dell'area geografica della DOC	È vietato qualsiasi taglio con vini non vallesani. Un vino AOC Valais designato con il nome di un Comune deve contenere almeno l'85% di uve prodotte sul territorio di tale Comune.
Accreditamento del controllo della vendemmia	Nessuno

COMMERCIO	
Controllo cantonale equivalente del commercio dei vini	Il Cantone Vallese dispone di un controllo cantonale equivalente e ha affidato l'incarico all'OIC (cfr. cap. 5.2.2).
Base di dati delle denunce	Il Cantone usa lo stesso sistema (Lavims e Limsophy) impiegato per i controlli ufficiali nel quadro della legislazione sulle derrate alimentari (registro delle aziende assoggettate al controllo alimentare).
Trattamento dei casi denunciati	Per i provvedimenti presi in caso di denunce consultare le tabelle 4 e 5. All'azienda interessata viene concesso un diritto di audizione di dieci giorni. La prescrizione è di tre anni. Se l'infrazione rappresenta un pericolo per la salute o è di grave entità (p.es. taglio illecito di un vino svizzero con uno estero), il caso è denunciato al Pubblico ministero.
Recidiva	Norma generale di trattamento: 1° caso in un'azienda: ammonimento 2° caso (recidiva): ammonimento con misure amministrative più severe (p.es. blocco della merce, declassamento di una partita di vino) 3° caso (2a recidiva): denuncia al Pubblico ministero I casi vengono trattati tenendo conto della situazione specifica dell'azienda (p.es. attività commerciali, antecedenti).
Diritto di pronunciare una pena	L'art. 108 lett. I LcADR (loi cantonale sur l'agriculture et le développement rural du 8 février 2007) prevede una multa disciplinare di un importo equivalente ai ricavi ottenuti dai prodotti commercializzati

	<p>illecitamente o ai contributi indebitamente percepiti oppure ai profitti realizzati grazie a indicazioni non veritiere.</p> <p>Secondo l'art. 109 cpv. 1 LcADR è inflitta una multa di 100 000 fr. al massimo a chiunque contravviene alle disposizioni della LcADR o dell'OVV; l'art. 111 cpv. 1 LcADR conferisce al Dipartimento il potere di statuire secondo la procedura applicabile alle pronunce penali amministrative.</p> <p>Sulla base della legge sulle derrate alimentari (inganno dei consumatori), il chimico cantonale non può infliggere multe. Tale competenza spetta unicamente al Pubblico ministero.</p>
--	---

6.2 Cantone Vaud

Normativa cantonale pertinente	<p>Loi sur la viticulture del 21 novembre 1973 (RSV 916.125)</p> <p>Règlement sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange del 16 luglio 1993 (RLPV) (RSV 916.125.1)</p> <p>Règlement sur les vins vaudois del 27 maggio 2009 (RVV) (RSV 916.125.2)</p>
--------------------------------	--

PRODUZIONE E VENDEMMIA	
Diritti di produzione (certificati di produzione)	I certificati di produzione sono attribuiti ai gestori in base al totale delle particelle per vitigno e per luogo di produzione e menzione. Sono possibili compensazioni tra particelle in comune, dello stesso vitigno e con luogo di produzione e menzione uguali. Il proprietario deve scegliere la classe di vino nella quale vorrebbe che fosse classificata l'uva. È possibile produrre vini DOC e vini con indicazione geografica tipica (VIGT) sulla stessa particella se la porzione di superficie riservata alla produzione di VIGT è chiaramente definita. Se necessario, sono attribuiti due certificati di produzione (uno per la DOC e l'altro per il VIGT).
Ripartizione dei certificati di produzione	La ripartizione viene effettuata dai Comuni, che alla fine della vendemmia trasmettono al Service de l'agriculture i certificati di produzione iniziali e le copie dei rispettivi certificati di produzione intermedi.
Organizzazione del controllo della vendemmia	Il controllo è svolto congiuntamente dall'ufficio della viticoltura e dal laboratorio cantonale. Si fonda sul principio dell'autocontrollo.
Ispezioni in loco nel quadro del controllo della vendemmia	Otto controllori ufficiali effettuano controlli senza preavviso, in maniera aleatoria. Durante la vendemmia sono condotti, in media, tre controlli per cantina. Nelle cantine di grandi dimensioni i controlli sono più frequenti che in quelle piccole. Per l'analisi dei rischi viene effettuato un controllo aggiuntivo il o i giorni successivi alla constatazione di una lacuna. All'occorrenza sono disposti ulteriori controlli. Tutte le lacune sono segnalate all'ufficio. Negli ultimi anni non è stata constatata alcuna infrazione sfociata in una decisione di declassamento. Nel 2014, i controllori ufficiali hanno condotto 1 387 controlli senza preavviso.
Punti controllati all'atto del controllo della vendemmia	Punti controllati: rifrattometro del cantiniere, tenore naturale di zucchero del mosto prima della torchiatura, presenza dei certificati di produzione, compilazione corretta dei dati di controllo. Per ogni controllo viene redatto un rapporto.
Controlli supplementari non richiesti dal diritto federale	Nessuno

Controllo incrociato dei dati registrati per partita con quelli dei diritti di produzione	L'Office de la viticulture svolge manualmente il controllo delle dichiarazioni d'incantamento (produzione totale dell'azienda). Non si procede a un confronto tra le partite incantate e i certificati di produzione.
Declassamento delle partite di uva in caso d'inosservanza delle esigenze minime	Tutta la produzione dello stesso certificato di produzione è declassata dal chimico cantonale.
Ruolo dell'interprofessione regionale	Nessuna delega di compiti esecutivi in materia di controllo delle esigenze.
Diritto di taglio e utilizzo di nomi che designano aree geografiche più piccole del nome dell'area geografica della DOC	Vino bianco DOC: taglio con vino vodese della stessa classe (Vully escluso: da tutta la Svizzera). Vino rosso DOC: taglio con vino svizzero della stessa classe. Hanno diritto alla menzione di un luogo di produzione i vini a denominazione di origine controllata contenenti almeno il 60% di uve raccolte nel luogo di produzione e il 40% al massimo di uve provenienti da un altro luogo di produzione della stessa regione viticola. I luoghi di produzione comprendono, in genere, diversi Comuni vicini.
Accreditamento del controllo della vendemmia	Nessuno

COMMERCIO	
Controllo cantonale equivalente del commercio dei vini	Il Cantone Vaud dispone di un controllo cantonale equivalente e ha affidato l'incarico all'OIC (cfr. cap. 5.2.2).
Base di dati delle denunce	Il Cantone utilizza la sua banca dati delle aziende del settore agroalimentare. Non dispone di una base specifica per le denunce nel settore viticolo.
Recidiva	Norma generale di trattamento: denuncia sistematica al Pubblico ministero.
Treatmento dei casi denunciati	All'azienda interessata viene concesso un diritto di audizione di dieci giorni. La prescrizione è di tre o sette anni, a seconda della gravità dell'infrazione. Se l'infrazione rappresenta un pericolo per la salute o è di grave entità (p.es. taglio illecito di un vino svizzero con uno estero), il caso è denunciato al Pubblico ministero.
Diritto di pronunciare una pena	Di esclusiva competenza del Pubblico ministero.

6.3 Cantone Ginevra

Normativa cantonale pertinente	Règlement sur la vigne et les vins de Genève (RVV) del 20 maggio 2009; M 2 50.05
--------------------------------	--

PRODUZIONE E VENDEMMIA	
Diritti di produzione (certificati di produzione)	I certificati di produzione sono attribuiti ai gestori per Comune e vigno. Il gestore deve indicare nel certificato di produzione la classe (DOP, vino da tavola, vino con indicazione geografica tipica) e la denominazione nelle quali vorrebbe che fosse classificata la vendemmia. In due casi viene rilasciato un diritto di produzione «libero»: 1) per le superfici a riposo, per un periodo di tre anni al massimo dall'estirpazione e per il 3 per cento al massimo della superficie globale effettivamente messa a vite da un gestore; 2) a favore di giovani vigneti che non hanno usufruito dei contributi di riconversione, per due raccolti successivi all'impianto o alla ricostituzione.

	Un diritto di produzione «libero» può essere utilizzato esclusivamente per l'AOC Genève.
Ripartizione dei certificati di produzione	La Direction générale de l'agriculture esegue una ripartizione sistematica dei certificati di produzione se l'uva di un gestore viene incantinata presso più cantinieri o se il gestore prevede di produrre diverse classi di vino o denominazioni.
Organizzazione del controllo della vendemmia	Il controllo della vendemmia si fonda sull'autocontrollo. La sorveglianza della Direction générale de l'agriculture si basa sul registro cantonale dei vigneti e sulle dichiarazioni d'incantamento. I controlli sono effettuati dal Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). I controlli fisici sul territorio francese (previsti dall'accordo agricolo UE-CH) sono condotti su mandato della Direction générale genevoise da un organo di controllo francese accreditato dalle autorità francesi.
Ispezioni in loco nel quadro del controllo della vendemmia	Ogni anno, durante la vendemmia, lo SCAV effettua circa 20-25 controlli per campionamento e in funzione dei rischi corsi.
Punti controllati all'atto del controllo della vendemmia	Lo SCAV controlla in loco la taratura del rifrattometro, il tenore naturale di zucchero delle uve, la qualità dei mosti, i diritti di produzione depositati presso i cantinieri, la registrazione delle forniture, la presenza di tini tarati e contrassegnati, l'annotazione delle quantità pesate o stimate onde consentire di allestire in maniera corretta e veritiera la dichiarazione d'incantamento. La Direction générale de l'agriculture controlla i documenti sulla base delle dichiarazioni d'incantamento.
Controlli supplementari non richiesti dal diritto federale	Nessuno
Controllo incrociato dei dati registrati per partita con quelli dei diritti di produzione	Le dichiarazioni d'incantamento sono inoltrate alla Direction générale de l'agriculture e confrontate con l'insieme dei diritti di produzione per classe, denominazione e vitigno (controllo informatico sistematico). In caso d'inosservanza dei limiti di resa o dei tenori naturali minimi di zucchero si contatta il cantiniere. Nella maggior parte dei casi, il chiarimento sfocia nella correzione dell'errore di dichiarazione. Il cantiniere riceve quindi una scheda riassuntiva dell'incantamento totale.
Declassamento delle partite di uva in caso d'inosservanza delle esigenze minime	La classificazione è effettuata dal cantiniere. Se il Cantone constata un'irregolarità, gli invia una comunicazione obbligandolo a procedere a un declassamento. In caso d'inosservanza dei limiti di resa, tutte le partite oggetto del certificato di produzione sono declassate nella classe, denominazione di origine controllata o designazione inferiore.
Ruolo dell'interprofession regionale	Nessuna delega di compiti esecutivi in materia di controllo delle esigenze.
Diritto di taglio e utilizzo di nomi che designano aree geografiche più piccole del nome dell'area geografica della DOC	Diritto di taglio a livello federale (10% con vini svizzeri). Nel caso in cui si utilizzi una menzione di un comune o di una regione, almeno l'85% delle uve deve provenire dal comune o dalla regione in questione, il restante rispettivamente da comuni o regioni limitrofi. È fatto salvo il diritto di taglio a livello federale.
Accreditamento del controllo della vendemmia	Nessuno. Lo SCAV è tuttavia certificato secondo la norma EN ISO/IEC 17020.

COMMERCIO	
Controllo cantonale equivalente del commercio dei vini	Il Cantone Ginevra dispone di un controllo cantonale equivalente e ha affidato l'incarico all'OIC (cfr. cap. 5.2.2); si assume inoltre i rispettivi costi e salda direttamente le fatture dell'OIC per le aziende con sede nel Cantone.
Base di dati delle denunce	Il Cantone usa lo stesso sistema impiegato per i controlli ufficiali della legislazione sulle derrate alimentari (registro delle aziende assoggettate al controllo alimentare). In tale sistema vengono registrati tutti i rapporti d'ispezione dell'OIC (ai quali hanno accesso tutti i Cantoni romandi, Berna escluso). I dati storici dell'azienda includono anche le denunce sporse dal CSCV.
Trattamento dei casi denunciati	Nel periodo considerato sono state trattate tutte le denunce, eccetto qualche bagatella (p.es. denuncia dell'assenza della ragione sociale o del codice postale). Il Cantone segue la griglia di classificazione dell'ACCS concordata con l'UFAG (cfr. cap. 5.4.2). Se un organo di controllo sporge una denuncia poco chiara o che potrebbe comportare importanti provvedimenti amministrativi o penali, lo SCAV spesso invia un proprio ispettore nell'azienda per appurare le constatazioni fatte dall'organo di controllo e, se necessario, registrare la merce contestata (sotto forma di rapporto di controllo, che funge anche da decisione amministrativa).
Recidiva	In genere, alla 1a constatazione può già seguire una multa (diritto penale), a seconda della gravità del caso. Se lo stesso errore è oggetto di una 2a constatazione (p.es. negligenza nell'etichettatura) viene considerato una recidiva. Non esiste una classificazione delle recidive, ma queste vengono considerate nel calcolo della penalità. Un'infrazione minore ripetuta tre volte (1a constatazione, quindi 2 recidive) implica automaticamente una multa.
Diritto di pronunciare una pena	Come in Ticino e Neuchâtel, il chimico cantonale del Cantone Ginevra esegue l'art. 48 LDerr (contravvenzioni) e infligge direttamente multe (diritto penale). I casi di cui all'art. 47 LDerr (delitti) sono trasmessi al Pubblico ministero. Per le procedure interne lo SCAV dispone di un catalogo di sanzioni.

6.4 Cantone Ticino

Normativa cantonale pertinente	Regolamento sulla viticoltura dell'8 luglio 2015 (8.2.1.1.1) Direttive da 1 a 4 dell'Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVVT)
--------------------------------	--

PRODUZIONE E VENDEMMIA	
Diritti di produzione (certificati di produzione)	I certificati di produzione sono attribuiti ai gestori per vitigno e particella.
Ripartizione dei certificati di produzione	La ripartizione è effettuata dallo stesso produttore. Il cantiniere invia elettronicamente i dati di tutte le forniture di uva di un certificato di produzione alla Sezione dell'agricoltura, la quale controlla l'osservanza del limite del corrispondente certificato di produzione.
Organizzazione del controllo della vendemmia	Il controllo della vendemmia si fonda sull'autocontrollo delle aziende e sulla sorveglianza del Cantone esercitata utilizzando i dati registrati per partita e le dichiarazioni d'incantamento.

<p>Ispezioni in loco nel quadro del controllo della vendemmia</p>	<p>I controlli aleatori nelle cantine vengono condotti solo quando i tenori naturali di zucchero rilevati in diversi vigneti del Cantone indicano che non sono raggiunti i tenori minimi (p.es. nel 2014).</p>
<p>Punti controllati all'atto del controllo della vendemmia</p>	<p>Il Cantone esegue campionamenti nel vigneto al momento della maturazione dell'uva per la stima del raccolto. Svolge controlli presso i cantinieri soltanto se il tenore di zucchero è vicino al valore limite. Durante tali controlli, verifica anche gli altri parametri: certificato di produzione, peso, varietà, Brix e attestazione di controllo.</p>
<p>Controlli supplementari non richiesti dal diritto federale</p>	<p>I dati sulle forniture di uva di ogni singolo viticoltore vengono trasmessi all'amministrazione cantonale delle contribuzioni.</p> <p>L'IVVT tiene un registro dei cantinieri e dei commercianti. I nomi degli acquirenti, con sede fuori Cantone, di vino DOC Ticino in fusti o in bottiglie non etichettate devono essere annunciati all'IVVT affinché questa possa informarli riguardo alle disposizioni di etichettatura dei vini DOC ticinesi.</p> <p>Tutto il vino di una cantina con attività commerciale deve disporre di un certificato di produzione e di un'attestazione di controllo (dati registrati per partita secondo l'art. 29 ordinanza sul vino) anche per l'uva proveniente da piccole superfici, il cui vino è destinato al fabbisogno personale del cantiniere o di terzi.</p> <p>Le attestazioni di controllo per l'uva proveniente da altri Cantoni (eccetto la Mesolcina, assoggettata al controllo ticinese) e vinificata in Ticino devono essere inviate all'autorità del Cantone di provenienza delle uve, con copia alla Sezione dell'agricoltura.</p> <p>Chi esporta uva fuori dal Cantone (Mesolcina esclusa) è tenuto a comunicare alla Sezione dell'agricoltura le quantità «esportate» per certificato di produzione con data, Brix e destinazione.</p>
<p>Controllo incrociato dei dati registrati per partita con quelli dei diritti di produzione</p>	<p>La Sezione dell'agricoltura confronta sistematicamente i dati registrati per partita con quelli dei diritti di produzione (indicazioni geografiche utilizzate comprese).</p> <p>Sulla base dei certificati di produzione, delle attestazioni di controllo e delle dichiarazioni d'incantinamento si redige un rapporto ufficiale, nel quale è riportato il dettaglio delle quantità incantinate per varietà, denominazione e classe. Il rapporto è redatto per ogni cantina, con copia al CSCV e all'IVVT.</p> <p>Per inviare i dati al Cantone le grandi cantine utilizzano un sistema elettronico, le piccole gli inviano l'originale dell'attestazione di controllo.</p>
<p>Declassamento delle partite di uva in caso d'inosservanza delle esigenze minime</p>	<p>Se una partita di uva non è conforme, viene declassata mediante comunicazione scritta al cantiniere. In caso di contestazioni, si può richiedere una decisione formale, con indicazione dei rimedi giuridici. Le quantità declassate per cantina, varietà e denominazione sono riportate nelle ricapitolazioni inviate al CSCV.</p>

Ruolo dell'interprofessione regionale	L'IVVT non è direttamente coinvolta nel controllo della vendemmia, ma svolge compiti complementari (registro dei cantinieri e dei commercianti, controllo delle etichette, registro di particolari termini geografici (cantina, azienda, ecc...)).
Diritto di taglio e utilizzo di nomi che designano aree geografiche più piccole del nome dell'area geografica della DOC	Il taglio del vino DOC con vini DOC dello stesso colore provenienti da altri Cantoni e da vitigni autorizzati dal Cantone (coltivati in TI) è consentito nella misura del 10% al massimo.
Accreditamento del controllo della vendemmia	Nessuno

COMMERCIO	
Controllo cantonale equivalente del commercio dei vini	Il Cantone Ticino non dispone di un controllo cantonale equivalente. Il CSCV controlla tutte le aziende dedite al commercio dei vini.
Base di dati delle denunce	Tutte le denunce del CSCV sono archiviate nel sistema informatico del laboratorio cantonale (registro delle imprese).
Trattamento dei casi denunciati	Tutte le denunce sono trattate dal chimico cantonale. Generalmente si applica un diritto di audizione di cinque giorni. Il chimico cantonale può emettere una decisione concernente una misura amministrativa e, in caso d'infrazione di cui all'art. 48 LDerr può infliggere direttamente multe (diritto penale). A tal fine si avvale di un catalogo delle multe dettagliato che viene regolarmente aggiornato. Tale catalogo permette di trattare i casi in maniera sistematica e costante. Le decisioni vengono notificate, per conoscenza, anche al CSCV.
Recidiva	La 2a denuncia del CSCV è considerata una recidiva che comporta automaticamente una multa (diritto penale), anche nel caso di una recidiva per un'infrazione minore.
Diritto di pronunciare una pena	Il chimico cantonale ha la competenza d'infliggere delle multe e svolge pertanto una funzione di Pubblico ministero.

6.5 Cantone Zurigo

Normativa cantonale pertinente	Verfügungen des ALN über den Rebbau del 12 giugno 2012 e del 25 agosto 2014
--------------------------------	---

PRODUZIONE E VENDEMMIA	
Diritti di produzione (certificati di produzione)	I certificati di produzione sono attribuiti ai gestori per vitigno e Comune. Sulla stessa superficie non è consentito produrre contemporaneamente vini DOC e vini con indicazione geografica tipica. Come tutti i Cantoni della Svizzera tedesca (Berna escluso), il Cantone Zurigo utilizza il sistema informatico «Traubenpass», ovvero l'interfaccia tra i diritti di produzione (certificati di produzione, dati generati dalle informazioni del catasto viticolo) e il controllo della vendemmia (dati registrati per partita durante l'incantamento). Il «Traubenpass» è inviato in formato cartaceo al gestore.

Ripartizione dei certificati di produzione	La ripartizione avviene al momento della registrazione dei dati per partita. Il gestore può fornire la propria uva a diversi cantinieri, indicando loro il numero di certificato di produzione (e consegnandone loro una copia). Il cantiniere registra i dati delle partite fornite indicando il numero di certificato e invia tali informazioni al Cantone (in forma elettronica o cartacea). Se il Cantone constata un superamento dei diritti di produzione per certificato di produzione, informa i cantinieri e il gestore interessato e decide quindi del declassamento dell'uva.
Organizzazione del controllo della vendemmia	Il servizio dell'agricoltura («Rebbaukommissariat») è responsabile del controllo della vendemmia. Questo è condotto sistematicamente per tutte le uve acquistate/venute. Durante il controllo sistematico, gli ispettori registrano i dati per partita e controllano l'osservanza delle esigenze di produzione. L'autocontrollo si applica per le uve di produzione propria dell'azienda e, in genere, per tutte le uve vinificate su mandato.
Ispezioni in loco nel quadro del controllo della vendemmia	35 ispettori controllano circa 3 800 partite di uva; il resto si fonda sull'autocontrollo. A partire dal 2017 tutte le aziende saranno assoggettate all'autocontrollo. È in fase di elaborazione un'analisi dei rischi delle aziende come base per i controlli delle aziende assoggettate. Il servizio dell'agricoltura mette a disposizione i rifrattometri controllati.
Punti controllati all'atto del controllo della vendemmia	Quantità (durante il controllo sistematico), certificati di produzione, tenore di zucchero. Nel Cantone Zurigo la quantità (kg) può essere anche stimata.
Controlli supplementari non richiesti dal diritto federale	Nessuno
Controllo incrociato dei dati registrati per partita con quelli dei diritti di produzione	Il «Traubenpass» consente l'identificazione automatica dei superamenti dei limiti di produzione per certificato.
Declassamento delle partite di uva in caso d'inosservanza delle esigenze minime	Le partite di uva di un certificato di produzione per le quali non sono rispettati i limiti di produzione vengono automaticamente declassate (senza decisione) mediante il sistema «Traubenpass», che identifica un superamento. Se necessario, il Cantone informa l'azienda. Se il gestore non riconosce la fattispecie, viene notificata una decisione con indicazione dei rimedi giuridici.
Ruolo dell'interprofessione regionale	Nessuno
Diritto di taglio e utilizzo di nomi che designano aree geografiche più piccole del nome dell'area geografica della DOC	In caso di menzione di un Comune, almeno l'85% delle uve deve provenire da tale comune. Se si usa un toponimo o il nome di una regione, il 100% delle uve deve provenire da tale zona. È fatto salvo il taglio nella misura del 10% con vino svizzero delle classi DOC, vino con indicazione geografica tipica e vino da tavola.
Accreditamento del controllo della vendemmia	Il centro cantonale dell'agricoltura «Strickhof» è certificato (ISO 9001).

COMMERCIO

Controllo cantonale equivalente del commercio dei vini	<p>Il Cantone Zurigo dispone di un controllo cantonale equivalente, responsabile anche del Cantone Grigioni. L'organo di controllo è il laboratorio cantonale (Kantonaales Labor Zürich). A tal fine si avvale di un ispettore con formazione specifica. Il controllo ufficiale delle derrate alimentari viene effettuato contemporaneamente al controllo cantonale equivalente del commercio dei vini. In genere l'ispettore redige due rapporti in loco: il 1° sul controllo cantonale equivalente nel quale riporta irregolarità/infrazioni e misure da adottare senza effetti sul diritto alimentare, il 2° sulle irregolarità con effetto sul diritto alimentare e sui provvedimenti da prendere. I due rapporti rappresentano delle decisioni. I casi gravi vengono trasmessi al chimico cantonale, che può presentare una querela. Egli può consultare in qualsiasi momento i rapporti d'ispezione.</p> <p>Il servizio dell'agricoltura non è informato riguardo al controllo del commercio dei vini. Lo scambio d'informazioni in proposito avviene durante una riunione, generalmente annuale, con il laboratorio cantonale. Quest'ultimo informa il servizio dell'agricoltura dei risultati dei controlli, basati sulle schede delle forniture trasmesse dal servizio dell'agricoltura. Tali informazioni sono tenute in considerazione durante il controllo della vendemmia in base al rischio.</p>
Base di dati delle denunce	Tutte le denunce del CSCV e tutti i rapporti d'ispezione del controllo equivalente sono repertoriati nella banca dati del laboratorio cantonale (registro delle imprese).
Trattamento dei casi denunciati	<p>Nel Cantone Zurigo vi sono tre organi di controllo accreditati, che conducono controlli sanitari: il laboratorio cantonale, l'ispettorato della città di Zurigo («Umwelt- und Gesundheitsschutz der Stadt Zürich») e quello della città di Winterthur («Lebensmittelinspektorat Winterthur»). Ogni Comune può scegliere a quale organo del controllo alimentare conferire il mandato.</p> <p>I controlli di cantina del controllo cantonale equivalente sono effettuati dal laboratorio cantonale su tutto il territorio del Cantone. Le aziende assoggettate al CSCV sottostanno al controllo di quest'ultimo e del rispettivo ispettorato, in base all'accordo del singolo Comune. Le irregolarità constatate dal CSCV vengono trasmesse all'ispettorato competente, responsabile altresì di determinare le misure da adottare.</p> <p>Le denunce penali sono discusse preventivamente con il chimico cantonale (laboratorio cantonale).</p> <p>Nel periodo considerato, è stata trattata un'unica denuncia del CSCV riguardante il Cantone Zurigo. I rapporti del controllo equivalente riportano sempre le infrazioni constatate e un termine per porvi rimedio (misura amministrativa). Per il controllo del commercio dei vini è riscosso un emolumento in base al tempo impiegato. In caso d'infrazioni al diritto alimentare sono calcolati, in un rapporto a parte, emolumenti supplementari. Il laboratorio cantonale ritiene che il declassamento o l'apposizione di nuove etichette sul vino costituiscono, di per sé, già una sanzione per l'azienda in termini di perdita finanziaria.</p>
Recidiva	Nel periodo considerato non ci sono stati casi di recidiva (un'azienda è stata denunciata due volte, ma per ragioni differenti; non si considera pertanto una recidiva). Norma generale per le ispezioni del controllo equivalente: in caso di infrazioni minori, la 1a e la 2a recidiva sono oggetto di una decisione, al fine di correggerle. Dalla terza

	recidiva, all'azienda viene prospettata una denuncia penale, che sarà depositata nei casi gravi o di infrazioni simili ricorrenti (nel periodo considerato non è stato constatato alcun caso grave).
Diritto di pronunciare una pena	Solo il Pubblico ministero può infliggere multe (diritto penale).

6.6 Cantone Sciaffusa

Normativa cantonale pertinente	Kantonales Landwirtschaftsgesetz (910.100) Kantonale Weinverordnung (817.402) Beschluss der kantonalen Rebbaukommission über die Mindestgradationen und Höchstmengen
--------------------------------	--

PRODUZIONE E VENDEMMIA	
Diritti di produzione (certificati di produzione)	I certificati di produzione sono attribuiti ai gestori. Il Cantone rilascia anche i diritti di produzione per il Cantone Turgovia. Fa uso del «Traubenpass» (interfaccia tra i dati del catasto e quelli registrati per partita al momento dell'incantamento; cfr. Cantone Zurigo).
Ripartizione dei certificati di produzione	Come nel Cantone Zurigo (cfr. Cantone Zurigo).
Organizzazione del controllo della vendemmia	I cantinieri possono scegliere tra il controllo sistematico degli ispettori ufficiali e l'autocontrollo (se l'azienda è riconosciuta). In caso di autocontrollo, le piccole e medie imprese registrano i dati su AGATE («E-Attest»). Le grandi aziende li trasmettono direttamente dal loro sistema interno mediante un'interfaccia standardizzata.
Ispezioni in loco nel quadro del controllo della vendemmia	Nel quadro del controllo sistematico, gli ispettori ufficiali pesano l'uva e misurano il tenore naturale di zucchero. Le aziende assoggettate all'autocontrollo sono controllate da ispettori ufficiali in funzione dei rischi corsi e secondo uno schema di controllo. Ognuna di queste aziende ha l'obbligo di seguire un corso introduttivo e corsi di aggiornamento almeno ogni quattro anni. Alcune aziende (2%) sono controllate per campionamento dal Cantone. Se l'autocontrollo è insufficiente, l'azienda viene controllata nuovamente l'anno seguente. In linea di massima i controlli sono effettuati ogni quattro anni.
Punti controllati all'atto del controllo della vendemmia	Quantità (kg) e tenore di zucchero. Il laboratorio cantonale controlla i rifrattometri ogni anno prima della vendemmia.
Controlli supplementari non richiesti dal diritto federale	Nessuno
Controllo incrociato dei dati registrati per partita con quelli dei diritti di produzione	Il «Traubenpass» è l'interfaccia tra il catasto viticolo (diritti/certificati di produzione) e i dati registrati per partita al momento dell'incantamento. Tutte le partite di uva incantate devono essere registrate con il rispettivo numero di certificato di produzione. I superamenti per certificato vengono individuati automaticamente.
Declassamento delle partite di uva in caso d'inosservanza delle esigenze minime	Il Cantone fissa ogni anno una tolleranza del 5% al massimo per il limite di resa cantonale. Quest'ultimo, più la tolleranza, non è mai superiore alle rese massime fissate a livello federale. Se la quantità eccedente è compresa nel margine di tolleranza, viene declassata solo la quota eccedente. Se la resa supera il limite cantonale più la

	<p>tolleranza, viene declassata la quantità delle partite di un certificato di produzione dello stesso Comune e vitigno. Il gestore viene informato immediatamente per iscritto (avviso di constatazione) con copia al cantiniere. In caso di opposizione sarà emessa una decisione e saranno fatturate le relative spese. Il Cantone declassa delle partite del certificato anche in caso di mancato raggiungimento del tenore minimo di zucchero, per il quale non esiste tolleranza.</p>
Ruolo dell'interprofessione regionale	Nessuno
Diritto di taglio e utilizzo di nomi che designano aree geografiche più piccole del nome dell'area geografica della DOC	<p>Nome di un Comune: 60% dal Comune; il resto dalla stessa area di produzione. Toponimo: 100% dalla località menzionata. Resta riservato il taglio nella misura del 10% con vini svizzeri delle classi DOC, vino con indicazione geografica tipica e vino da tavola.</p>
Accreditamento del controllo della vendemmia	Nessuno

COMMERCIO	
Controllo cantonale equivalente del commercio dei vini	<p>Il controllo equivalente è di competenza del laboratorio intercantonale (per i Cantoni SH, AI, AR, GL), che si attiene alle direttive dell'ACCS. L'ispezione alimentare viene condotta contemporaneamente al controllo del commercio dei vini. Quest'ultimo si basa sulla scheda delle forniture del servizio dell'agricoltura.</p>
Base di dati delle denunce	<p>Tutte le denunce del CSCV e tutti i rapporti del controllo equivalente sono repertoriati nella banca dati del laboratorio cantonale (Limso-phy).</p>
Trattamento dei casi denunciati	<p>Nel periodo considerato sono stati trattati tre casi, per i quali sono stati pronunciati degli avvertimenti (non decisioni).</p>
Recidiva	<p>Nel periodo considerato non ci sono stati casi di recidiva. Le irregolarità minori constatate dal controllo equivalente hanno comportato una decisione con la riscossione di spese. La mancata osservanza di una decisione sfocia, in genere, in una denuncia penale.</p>
Diritto di pronunciare una pena	<p>Solo il Pubblico ministero può infliggere multe (diritto penale).</p>

7 Sistema di controllo di altri Paesi

7.1 Sistema di controllo in Austria

La Bundeskellereiinspektion (Ispezione federale delle cantine) controlla l'osservanza delle disposizioni in ambito vinicolo ed è subordinata al Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministero dell'agricoltura, delle foreste, dell'ambiente e delle acque). Tra i suoi compiti rientrano la sorveglianza dell'immissione sul mercato di prodotti vitivinicoli e delle rispettive etichette, dei trattamenti e delle pratiche enologiche nonché di tutte le registrazioni. Svolge, inoltre, attività di consulenza, soprattutto riguardo all'osservanza delle disposizioni di commercializzazione (conformità dell'etichettatura).

Accanto al controllo della contabilità di cantina, svolge anche quello della vendemmia. Prima di ogni vendemmia «con predicato», i produttori hanno l'obbligo di notificarla presso la Bundeskellereiinspektion. Il controllo della vendemmia è eseguito a campione. La vendemmia «con predicato» è invece oggetto di un controllo integrale. Una limitazione delle quantità esiste in termini di quantitativo massimo per ettaro per vino con indicazione geografica tipica, il vino di qualità o il vino «con predicato», espresso in chilogrammi o litri (9000 kg/ha o 6750 l/ha; 1 kg = 0.75 l). Se tale limite viene superato, l'intero raccolto di un anno civile può essere commercializzato solo come vino senza indicazione dell'annata e del vitigno. Il quantitativo massimo è da considerare come una limitazione alla commercializzazione. In ogni caso, è sempre richiesto anche un tenore minimo di zucchero. Il controllo della provenienza si svolge solo a livello di contabilità (confronto dei quantitativi totali di uva incantinata e della rispettiva produzione di vino con il quantitativo massimo per ettaro teoricamente possibile).

Tutte le notifiche del raccolto e delle giacenze, dei certificati di trasporto e delle voci della contabilità di cantina devono essere registrate in una banca dati elettronica («zentrale Weinbaukartei»). Il controllo avviene in base al rischio e si concentra soprattutto sulle grandi aziende, che vengono controllate da più ispettori contemporaneamente. Le piccole aziende sono controllate a cadenza quinquennale. Ogni cinque anni agli ispettori viene assegnata una nuova regione di controllo.

Il rapporto di controllo viene redatto in loco. In caso di infrazioni, la Bundeskellereiinspektion può ordinare direttamente l'eliminazione delle lacune o ritirare i prodotti dal mercato. Può prelevare campioni e visualizzare tutti i documenti rilevanti dell'azienda (contabilità finanziaria compresa). Ha inoltre accesso a tutti i locali dell'azienda, anche se delocalizzati.

7.2 Sistema di controllo in Francia

In Francia, diverse autorità e istanze sono incaricate di controllare i vini a denominazione di origine protetta (DOP), con indicazione geografica protetta (IGP) e con indicazione del vitigno nonché la normativa comunitaria dell'organizzazione comune del mercato unico (OCM). All'allegato 11.2 è riportata la ripartizione dei compiti tra l'Institut national de l'origine et de la qualité (Istituto nazionale dell'origine e della qualità, INAO), la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (Direzione generale delle dogane e dei diritti indiretti, DGDDI), la Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes (Direzione generale della concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi, DGCCRF) e FranceAgriMer.

L'INAO è un ente pubblico amministrativo dello Stato incaricato di attuare le disposizioni normative sui segni che identificano la qualità e l'origine. A tale scopo, effettua i controlli di secondo livello e la supervisione generale del dispositivo di controllo dei vini DOP e IGP. Per questi ultimi, i controlli di primo livello sono condotti da terzi indipendenti, riconosciuti dall'INAO. Essi esaminano l'attitudine dell'operatore a verificare il rispetto degli elenchi degli obblighi e le condizioni di produzione previste da tali elenchi, sia controllando i documenti sia effettuando controlli in loco. Procedono quindi a esami analitici e organolettici del prodotto finale.

FranceAgriMer, ente pubblico amministrativo che fa parte del Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (Ministero dell'agricoltura, del settore agroalimentare e della foresta), è l'organo riconosciuto per il versamento delle misure di sostegno. Tra i suoi compiti al servizio della filiera vitivinicola vi è la certificazione del vitigno e dell'annata per i vini senza indicazione geografica.

I controlli comuni a tutti i vini, oltre a quelli di primo e secondo livello già menzionati e al controllo di FranceAgriMer, sono effettuati da altre autorità. La DGDDI è incaricata di applicare e controllare la normativa nazionale dei contributi indiretti e quella comunitaria correlata all'OCM nel settore del vino. Gestisce, in particolare, il Casier Viticole Informatisé (Casellario viticolo elettronico) e controlla sia le dichiarazioni sul diritto fondiario e sulla produzione sia (presso gli operatori e nel vigneto) la contabilità merci e gli inventari. La DGCCRF interviene, lungo tutta la filiera viticola, per questioni di tutela del consumatore (p.es. conformità in materia di pratiche enologiche), di sicurezza dei prodotti e di normativa in materia di concorrenza sui mercati. Nel quadro dell'OCM è incaricata dei casi di repressione delle frodi (p.es. vigila sul rispetto delle pratiche enologiche, delle denominazioni sulle etichette e sui documenti).

8 Costatazioni e valutazione

8.1 Esecuzione del controllo della vendemmia

Attribuzione dei diritti di produzione

Constatazioni e problemi

- L'attribuzione dei diritti di produzione (certificati di produzione) è di competenza dei Cantoni in virtù delle legislazioni cantonali concernenti i vini DOC e delle disposizioni federali relative ai vini con indicazione geografica tipica. L'attribuzione avviene in base alle informazioni registrate nel catasto viticolo, gestito dai Cantoni. I certificati di produzione sono un elemento imprescindibile per eseguire le disposizioni cantonali in materia di denominazioni di origine controllata. Se per il vino può essere utilizzato il nome di un'area di produzione più piccola rispetto a quella della DOC (p.es. castello, «clos»), nella maggior parte dei Cantoni i dati menzionati nel certificato di produzione non bastano per assicurare la sorveglianza delle rispettive esigenze supplementari.
- Nella maggior parte dei Cantoni i certificati di produzione vengono attribuiti al gestore. Soltanto uno (VS) li attribuisce ai proprietari che sono tenuti a trasmetterli ai gestori. Un gestore può gestire i vigneti di più proprietari e, di conseguenza, deve essere titolare di diversi certificati di produzione. Il diritto federale non contempla prescrizioni sull'attribuzione del certificato di produzione al gestore o al proprietario.
- Nella maggior parte dei Cantoni i certificati di produzione sono allestiti per Comune e per vitigno. Soltanto i Cantoni Ticino, Berna e Vaud li attribuiscono per particella e per vitigno. Il gestore sceglie la classe di vino nella quale l'uva sarà classificata al più tardi al momento in cui le partite vengono incantinate. Queste pratiche sono conformi al diritto federale. Nei casi in cui le etichette dei vini recano dei toponimi, l'attribuzione dei certificati di produzione per Comune non permette di garantire la tracciabilità delle partite.
- Il Cantone Giura non attribuisce certificati di produzione, ma si limita a controllare le quantità incantinate dalle aziende confrontandole con le superfici iscritte a catasto. Il Cantone Giura non ha definito delle DOC; i viticoltori giurassiani producono vino con indicazione geografica tipica o vino da tavola. L'assenza di certificati di produzione per il vino con indicazione geografica tipica non è conforme alle disposizioni federali. Si prevede di introdurre una legislazione cantonale per una «DOC Giura».
- I Cantoni Vallese e Friburgo attribuiscono i diritti di produzione a gruppi di vitigni (VS: per le specialità rosse e bianche; FR: per i vitigni diversi da Pinot noir e Chasselas del Vully e per i vitigni rossi e bianchi di Cheyres). Ciò è in contraddizione con le disposizioni dell'ordinanza sul vino. I certificati di produzione per gruppi di vitigni non consentono di applicare i limiti di resa per vitigno.
- Il Cantone Ginevra attribuisce ai gestori dei «diritti di produzione liberi» (3% delle superfici messe a vite di vigneti in ricostituzione per tre anni e nuovi impianti per i primi due anni). Tali diritti liberi possono essere cumulati con altri certificati di produzione. Questa pratica è in contraddizione con il diritto federale.

- Nella maggior parte dei Cantoni il gestore effettua personalmente la ripartizione dei certificati di produzione, senza rivolgersi a un'autorità comunale o cantonale. L'assenza di registrazione in tempo reale dei certificati di produzione ripartiti non consente di assicurare la sorveglianza del controllo della vendemmia durante l'incantamento, bensì solo a posteriori.

Valutazione

- Il raggruppamento di vitigni o denominazioni viticole di natura geografica nello stesso certificato di produzione e l'attribuzione di certificati di produzione non vincolati alle superfici messe a vite («diritti di produzione liberi») non sono conformi al diritto federale. Tali misure sono insufficienti per garantire la tracciabilità dell'uva dalla particella alla cantina e consentono di aggirare i limiti legali di resa per superficie.
- L'applicazione dei limiti di resa si basa su metodi e strumenti eterogenei. Alcuni Cantoni viticoli importanti non hanno introdotto lo scambio automatico d'informazioni tra i servizi cantonali incaricati del registro dei vigneti (e dell'attribuzione dei certificati di produzione) e del controllo della vendemmia. Non hanno integrato adeguatamente gli attuali strumenti informatici nello svolgimento dei propri compiti.
- L'attribuzione dei certificati di produzione al gestore è più efficace di quella ai proprietari.

Controllo della vendemmia

Constatazioni e problemi

- L'esecuzione delle disposizioni e delle esigenze del diritto federale riguardo all'autocontrollo da parte dei Cantoni è eterogenea. Alcuni processi di controllo e di sorveglianza da essi applicati non adempiono gli obiettivi di assicurare la tracciabilità e di verificare se le caratteristiche della partita corrispondono a quelle menzionate nel certificato di produzione (art. 29 dell'ordinanza sul vino) nel momento in cui l'uva è incantata.
- Se il controllo non è sistematico, raramente la sorveglianza da parte dei Cantoni si basa su un'analisi dei rischi documentata. L'assenza di un concetto chiaro di sorveglianza si constata sia in relazione alla sorveglianza dei documenti dell'autocontrollo sia in occasione dei controlli in loco durante la vendemmia.
- Se i dati registrati per partita non vengono messi a disposizione delle autorità preposte al controllo, la sorveglianza dei certificati di produzione ripartiti è impossibile.
- Se non può essere eseguito il confronto dei dati per partita con quelli dei certificati di produzione per mancanza di collaborazione tra i servizi cantonali competenti o di mezzi informatici adeguati, la sorveglianza può essere esercitata soltanto tra le quantità incantate di una denominazione di origine controllata per vitigno e la somma dei certificati di produzione di cui il cantiniere è titolare per tale denominazione e tale vitigno.
- Per la maggior parte dei Cantoni la sorveglianza dell'autocontrollo consiste nel controllo delle aziende d'incantamento all'atto della ricezione dell'uva. Non ci sono stati resoconti sui risultati di tali controlli, in particolare sul numero e sul tipo di infrazioni constatate. Se è possibile anticipare l'azione preventiva dei controlli (effetto del timore del poliziotto), l'efficacia in termini di rilevazione delle infrazioni è nulla.
- Per i processi di controllo della vendemmia per i quali non esiste una versione cartacea della ripartizione dei certificati di produzione (sistema «Traubenpass»), il cantiniere non è in grado di esercitare l'autocontrollo sul rispetto dei limiti di resa. Il declassamento delle partite in questione da parte dell'autorità preposta alla sorveglianza dell'autocontrollo può tradursi nel declassamento del mosto composto da partite di uva conformi e non conformi alle esigenze.
- Lo scambio di dati registrati per partita tra le autorità cantonali preposte al controllo e i servizi responsabili dell'attribuzione dei certificati di produzione di altri Cantoni è lacunoso. Mancando una disposizione federale che disciplini i doveri di ogni Cantone, non tutti esercitano la sorveglianza sull'osservanza dei limiti di resa per le partite di uva incantate fuori Cantone.
- Soltanto i Cantoni Ginevra, Berna, Lucerna e Svitto hanno indicato che dispongono di un organo interno incaricato di verificare le modalità e l'organizzazione del controllo della vendemmia (revisione interna). Alcuni Cantoni hanno fatto accreditare il proprio controllo della vendemmia.
- La conformità delle partite incantate ai dati dei certificati di produzione non è attestata da tutti i Cantoni mediante una scheda riassuntiva, per cantiniere, delle partite di uva raggruppate per classe

di vino, denominazione di origine controllata/designazione, vitigno e dei rispettivi certificati di produzione («scheda delle forniture / fiche de cave / Kellerblatt»). Per le voci della contabilità di cantina (controllo del commercio dei vini), in questo caso non può essere effettuato un controllo incrociato con un documento consolidato delle forniture per certificato di produzione ma solo con i certificati globali. A causa di tale lacuna è possibile incantinare uve non riportate nel certificato di produzione (entrate) al fine di raggiungere la quantità limite di prodotto (vino) secondo i certificati di produzione disponibili.

- Se esiste una scheda delle forniture «fiche de cave / Kellerblatt», non è sistematicamente messa a disposizione degli organi di controllo del commercio dei vini. Ciò riduce l'efficacia del controllo.

Valutazione

- Dal profilo amministrativo, il principio dell'autocontrollo è meno oneroso di un controllo sistematico. Richiede, tuttavia, una sorveglianza mirata dei rischi da parte dei Cantoni. La sorveglianza del controllo della vendemmia non è incentrata sulle situazioni problematiche né viene svolta a un buon livello, ovvero al livello del certificato di produzione, in tutti i Cantoni.
- I sistemi informatici non consentono di individuare efficacemente i superamenti dei limiti di produzione in tutti i Cantoni. Fatta eccezione per i Cantoni della Svizzera tedesca, che usano il «Traubenpass», non consentono neanche uno scambio di dati automatico tra i Cantoni che, tra l'altro, può essere ostacolato anche da legislazioni cantonali restrittive in materia di trasmissione dei dati personali tra le amministrazioni.
- Il mezzo per garantire l'interfaccia tra il risultato del controllo della vendemmia e le operazioni di controllo del commercio dei vini è la scheda delle forniture «fiche de cave / Kellerblatt», documento non menzionato esplicitamente nella legislazione federale.

8.2 Esecuzione del controllo del commercio dei vini

Constatazioni e problemi

- Il controllo del commercio dei vini a livello svizzero è frammentato tra sette organi di controllo, benché il vino non abbia frontiere. Lo scambio d'informazioni è parziale tra il CSCV e l'OIC e addirittura inesistente tra gli altri organi. I controlli incrociati dei dati registrati da ogni organo nel migliore dei casi sono laboriosi, nel peggiore impossibili.
- Sono in fase d'elaborazione nuovi modelli per l'economia vitivinicola. La separazione tra viticoltori-cantineri e altri commercianti di vino è poco netta: i produttori consegnano l'uva ai viticoltori-cantineri affinché la vinifichino e vendono il proprio vino, i viticoltori accorpano e condividono gli impianti di vinificazione, i commercianti vinificano l'uva dei viticoltori, i viticoltori creano società distinte di vinificazione e commercializzazione, eccetera. Le attuali strutture di controllo frammentate non sono più adeguate a questa nuova realtà economica.
- La rilevazione e la gestione dei dati del controllo sotto forma elettronica sono frammentate tanto quanto gli organi di controllo. Attualmente la gestione automatica e sistematica dei dati è impossibile.
- L'eterogeneità nella forma dei rapporti di controllo, delle denunce e dei rapporti d'esercizio crea insicurezza e dà adito a interpretazioni errate nella catena d'esecuzione e di sorveglianza del controllo.
- L'ispezione comporta il controllo dei documenti e il controllo fisico dei vini. Si ricorre solo raramente al prelievo di campioni da sottoporre ad analisi fisiche e chimiche per verificare l'osservanza delle esigenze.
- Durante le ispezioni per il controllo del commercio dei vini non viene consultata la contabilità analitica e finanziaria e pertanto non è possibile accertare i flussi di merci. Le autorità cantonali preposte all'esecuzione, tuttavia, hanno accesso a tutti i documenti di un'azienda.
- Gli organi di controllo devono annunciare le infrazioni alle autorità preposte all'esecuzione della legislazione alimentare e di quella agricola. Essi possono contemporaneamente sporgere denuncia al Pubblico ministero, ma nella pratica l'UFAG non l'ha mai richiesto. Anche le autorità preposte all'esecuzione della legislazione in materia di derrate alimentari e di quella agricola devono sporgere denuncia al Pubblico ministero, ma vi possono rinunciare in casi poco gravi. Questa ripartizione delle competenze non è ottimale, poiché genera insicurezza e doppioni.

- Il significato del termine «denuncia» nella legislazione sulle derrate alimentari è diverso da quello nella legislazione agricola. Tale differenza può generare confusione riguardo alle competenze dei diversi organi e autorità e influire negativamente sul trattamento delle infrazioni.
- L'analisi dei rischi per determinare la frequenza di controllo delle aziende (a partire dal 2015) è applicata da tutti gli organi di controllo tranne che da quello di BL/BS/SO, che la stabilisce basandosi unicamente sul volume d'affari di un'azienda. La determinazione della frequenza di controllo in base al volume d'affari non è conforme alle disposizioni legali. A partire dal 1° gennaio 2016, l'OIC è incaricato del controllo cantonale equivalente nei Cantoni BL/BS/SO e applica le proprie procedure, descritte nel presente rapporto.
- L'imparzialità e l'indipendenza sono integrate nei processi interni del CSCV e dell'OIC. Si tratta di organi d'ispezione di tipo C. Possono tuttavia controllare aziende legate, a livello commerciale od organizzativo, a persone ai vertici di tali organi.
- Gli emolumenti riscossi per il controllo variano considerevolmente tra i diversi organi di controllo, in primo luogo perché il CSCV è interamente finanziato attraverso gli emolumenti, mentre gli organi di controllo cantonali equivalenti usufruiscono delle strutture cantonali.
- Il CSCV menziona nel suo rapporto d'esercizio le irregolarità che non sono oggetto di una denuncia ai chimici cantonali in quanto di minima entità o formali. Tale differenza rispetto ad altri rapporti genera confusione.

Valutazione

- Nel periodo considerato per la presente analisi, i sette organi di controllo hanno applicato procedure solo parzialmente armonizzate e alcune non conformi alle disposizioni in materia di analisi dei rischi dell'ordinanza sul vino. Lo scambio d'informazioni pertinenti tra gli organi di controllo, indispensabile per un'efficacia ottimale dei controlli, è inesistente oppure è iniziato tardi ed è tuttora complicato.
- L'indagine sulle frodi non è sufficientemente efficace a causa di metodi di controllo lacunosi. Le operazioni di controllo non tengono ancora abbastanza conto dei rischi corsi e le risorse disponibili sono tuttora prevalentemente destinate al controllo delle aziende a basso rischio. I costi di transazione tra le autorità sono elevati a causa dei diversi organi di controllo e della ripartizione delle competenze fissate nel diritto sulle derrate alimentari e in quello agricolo che non è abbastanza chiara o è poco nota agli esecutori.

8.3 Scambio d'informazioni tra le istanze coinvolte

Come già indicato ai capitoli 8.1 e 8.2, in alcuni Cantoni lo scambio d'informazioni tra le istanze coinvolte nel controllo della vendemmia e del commercio dei vini è lacunoso o, quantomeno, passibile di miglioramento. Tali lacune interessano prevalentemente lo scambio d'informazioni tra istanze intercantonali, ma possono riguardare anche istanze dello stesso Cantone.

Constatazioni e problemi

- In alcuni Cantoni l'attribuzione dei diritti di produzione, solitamente di competenza del servizio cantonale dell'agricoltura, è separata dal controllo della vendemmia, generalmente svolto dal laboratorio cantonale, senza che le due autorità abbiano accesso a tutti i dati necessari.
- Poiché il diritto federale non lo prevede, l'incantamento di uva coltivata in altri Cantoni non viene comunicato in maniera sistematica e automatica dal Cantone d'origine. È quindi più difficile verificare se sono rispettati i limiti di produzione. Lo scambio di dati è inoltre complicato dal fatto che ogni Cantone usa un sistema informatico diverso, tranne i Cantoni della Svizzera tedesca che utilizzano il sistema «Traubenpass».
- In alcuni Cantoni non esiste una scheda riassuntiva per cantiniere, reciprocamente riconosciuta dal Cantone e dall'azienda d'incantamento, delle partite di uva raggruppate per classe di vino, denominazione di origine controllata/designazione, vitigno e dei rispettivi certificati di produzione («scheda delle forniture / fiche de cave / Kellerblatt»). Nei casi in cui la scheda delle forniture «fiche de cave / Kellerblatt» esiste, non viene inviata automaticamente all'organo di controllo responsabile di tale azienda d'incantamento, affinché possa fungere da punto di partenza per il controllo del commercio dei vini (interfaccia tra controllo della vendemmia e controllo del commercio dei vini).

- La frammentazione del controllo del commercio dei vini tra sette organi di controllo complica lo scambio d'informazioni sulle decisioni e la sorveglianza. Gli ispettori non possono recarsi in un'azienda non assoggettata al loro organo di controllo per effettuare controlli incrociati. Lo scambio d'informazioni su acquisti e vendite effettuati da aziende controllate da organi diversi è lacunoso o complicato. Nemmeno gli organi di controllo cantonali equivalenti al di fuori dell'OIC annunciano le aziende che devono essere controllate dal CSCV. Dal 2014 hanno luogo controlli congiunti tra OIC e CSCV per le aziende con due ragioni sociali, che non sono assoggettate allo stesso organo di controllo.
- Prima del 2014, la maggior parte dei laboratori cantonali non informava affatto o non sistematicamente il CSCV sull'esito delle sue denunce. Dal 2014, alcuni Cantoni hanno iniziato a trasmettere tali informazioni al CSCV. Quelli che si rifiutano di farlo adducono giustificazioni legate alla protezione dei dati. Per evitare che ci si dimentichi di trattare un caso, il CSCV rammenta al Cantone le pendenze. Le denunce del CSCV non vengono inviate per raccomandata e pertanto non vi è alcuna garanzia che pervengano al destinatario.
- Le irregolarità constatate dagli organi di controllo sono annunciate esclusivamente al chimico cantonale. Il fatto che il servizio dell'agricoltura non ne sia informato, non significa che non possa adottare misure nel caso in cui l'irregolarità rientri esclusivamente nel campo d'applicazione della legge sull'agricoltura.
- Le copie delle misure amministrative e delle denunce delle autorità cantonali non vengono messe a disposizione dell'UFAG. Alcuni Cantoni chiedono che le informazioni trasmesse all'UFAG siano rese anonime al fine di garantire la protezione dei dati. L'acquisizione di una visione d'insieme del sistema di controllo e la sua sorveglianza sono pertanto poco efficaci.

Valutazione

- Ogni Cantone deve organizzare autonomamente l'esecuzione dei propri compiti e doveri, orientandola il più possibile al raggiungimento degli obiettivi, anche garantendo la messa a disposizione di pertinenti dati ai servizi cui ha affidato l'esecuzione di determinati compiti.
- Lo scambio d'informazioni tra istanze cantonali non subordinate allo stesso Cantone e con le istanze federali influisce sull'efficacia delle indagini, del trattamento delle infrazioni e della sorveglianza del sistema di controllo. Migliorare tale scambio, riducendo il numero di organi di controllo e rendendo forma e processo d'informazione sistematici, permetterebbe di aumentare l'efficacia del sistema di controllo.
- L'incantinamento intercantonale non è sufficientemente contemplato dal controllo della vendemmia. Considerata la sua dimensione sovracantonale, l'assenza di disposizioni cantonali in materia potrebbe essere colmata mediante una disposizione nel diritto federale. Dal profilo operativo, alcuni Cantoni non dispongono di applicazioni informatiche adeguate.

8.4 Applicazione di misure complementari d'indagine

Constatazioni e problemi

- Nel 2004 il Canton Vallese ha introdotto il controllo dei vigneti, affidandolo all'Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais (Interprofessione della vite e del vino vallesano). L'obiettivo è fare in modo che le condizioni dei ceppi, ovvero lo stato sanitario di foglie e grappoli, siano conformi alle esigenze dei vini DOC già a monte dell'incantinamento. Questa misura preventiva ha un effetto pedagogico, ma non colma le lacune menzionate al capitolo 8.1. L'amministrazione delle contribuzioni del Cantone Ticino viene informata sulle forniture di uva da parte dei viticoltori.
- Il controllo del commercio dei vini, segnatamente il controllo dei documenti della contabilità di cantina unitamente al controllo degli stock, è un processo che attualmente non può essere sostituito da altri metodi.
- Gli organi di controllo del commercio dei vini non hanno accesso alla contabilità analitica e finanziaria delle aziende. Eppure ciò consentirebbe di migliorare l'efficacia e l'attendibilità del controllo, permettendo di verificare se le indicazioni riportate sulle fatture allegata alla contabilità di cantina corrispondono ai flussi finanziari. Verrebbero inoltre rilevate le attività commerciali con aziende di cui non vi è traccia nella contabilità di cantina.

- L'analisi dei campioni di vino è una misura di controllo che consente già di verificare alcune esigenze legali. Nessun organo di controllo del commercio dei vini fa ricorso ad analisi fisico-chimiche per il rispettivo controllo. Lo sviluppo di nuovi metodi fa presagire che in futuro sarà possibile trasferire più punti di controllo sul vino stesso, riducendo quelli sui documenti. Le autorità preposte all'esecuzione del diritto in materia di derrate alimentari attualmente effettuano prelievi di campioni di vino per analizzare elementi legati al settore sanitario (p.es. residui di prodotti fitosanitari, solfiti) o a pratiche enologiche vietate in Svizzera. Tali controlli non sono pertanto correlati a quello del commercio dei vini.

Valutazione

- I controlli della vendemmia e del commercio dei vini si basano principalmente sul controllo dei documenti. Il controllo incrociato delle informazioni della contabilità di cantina con i documenti commerciali forniti dall'azienda non garantisce la veridicità dei dati nei casi in cui l'infrazione è commessa intenzionalmente.

8.5 Trattamento delle irregolarità

Constatazioni e problemi

- Il processo di trattamento delle irregolarità nei confronti delle disposizioni della legislazione agricola e di quella sulle derrate alimentari è eterogeneo e varia a seconda degli organi di controllo e dei Cantoni. Alcuni Cantoni pronunciano ammonizioni senza spese amministrative, altri impongono, per principio, spese amministrative.
- Per le circa 1 500 irregolarità documentate concernenti il controllo della vendemmia è stata ristabilita una situazione conforme al diritto, senza tuttavia infliggere alcuna pena.
- Per quanto concerne le denunce nell'ambito del controllo del commercio dei vini, le infrazioni maggiori non vengono sistematicamente denunciate ai Pubblici ministeri. Si constatano notevoli differenze tra i Cantoni, tra prima e dopo il 2013 e a seconda degli organi di controllo che annunciano l'infrazione. Un'assenza di uniformità tra i Cantoni si rileva anche nel trattamento delle recidive.
- Solo i chimici cantonali dei Cantoni GE, NE e TI hanno la facoltà di infliggere multe in caso di violazione del diritto in materia di derrate alimentari. Tale possibilità, che semplifica il ricorso a misure penali, non sembra influire sul trattamento delle infrazioni da parte dei chimici cantonali. Le infrazioni al diritto agricolo constatate nel quadro del controllo del commercio dei vini sono state comunicate solo raramente all'UFAG, che è l'organo competente.
- In alcuni Cantoni, la denuncia al Pubblico ministero non è sistematicamente accompagnata da misure amministrative.

Valutazione

- Le autorità cantonali trattano le infrazioni sul piano delle misure amministrative o penali in base alla rispettiva procedura cantonale. I Cantoni non hanno armonizzato le procedure soprattutto per quanto riguarda la valutazione di una recidiva. Di conseguenza e nonostante esista una griglia di classificazione delle infrazioni e dei rispettivi provvedimenti presi dall'ACCS (cfr. tab. 3, cap. 5.4.2), un'infrazione alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 21-24 dell'ordinanza sul vino può essere trattata in maniera diversa a seconda del Cantone.

8.6 Sorveglianza e alta vigilanza della Confederazione

Constatazioni e problemi

- L'esecuzione del controllo della vendemmia è di competenza dei Cantoni. La Confederazione emana le disposizioni quadro cui devono attenersi in particolare gli organi di controllo. Solo raramente i Cantoni dispongono di un'autorità che sorveglia l'esecuzione di tale misura, soprattutto dal profilo dell'efficacia, come previsto dall'articolo 178 capoverso 3 LAgr. L'alta vigilanza della Confederazione ha fissato nuove priorità e non contempla più un'analisi specifica del controllo della vendemmia dai tempi della consultazione sulla Politica agricola 2011, che proponeva di accorpate il

controllo della vendemmia e il controllo del commercio dei vini per renderli più efficaci. Il miglioramento dell'efficacia di questi controlli, in particolare contro le frodi economiche di ampia portata, resta una sfida.

- L'alta vigilanza della Confederazione sul controllo del commercio dei vini non ha considerato la globalità del sistema e, di conseguenza, non ha individuato possibili modifiche di maggiore portata della legislazione. Essa è stata tuttavia all'origine di diversi adeguamenti delle disposizioni dell'ordinanza sul vino tesi a concentrare maggiormente i controlli sulle aziende a rischio e a potenziare la collaborazione tra organi e autorità di controllo. Le procedure di controllo sono state migliorate e armonizzate, ma non ne è stata valutata l'efficacia. La presente analisi consente di meglio individuare i punti deboli del sistema di controllo.
- Nella pratica, la sorveglianza tecnica del CSCV da parte del DEFR è esercitata dall'UFAG e si limita a casi particolari/individuali. L'UFAG partecipa alle riunioni del Consiglio di fondazione e richiede un rapporto d'esercizio. Oltre dieci anni fa l'UFAG ha riconosciuto i controlli cantonali equivalenti e tramite i rapporti d'esercizio stilati dai Cantoni riceve i rispettivi risultati. Non sono invece sempre disponibili informazioni pertinenti e aggiornate per una sorveglianza più sistematica e una valutazione costante dell'efficacia dei controlli.
- Le lacune nell'attuazione delle disposizioni legali da parte dei Cantoni e degli organi di controllo sono state constatate dall'UFAG, che però non è stato sufficientemente severo nel ristabilire la conformità alla legislazione.

Valutazione

- In alcuni Cantoni la sorveglianza del controllo della vendemmia è lacunosa. L'alta vigilanza della Confederazione su tale controllo si è bloccata alla constatazione espressa nel rapporto concernente la consultazione sulla Politica agricola 2011. L'UFAG esercitava la sorveglianza del controllo del commercio dei vini in maniera puntuale e passiva e non si è sufficientemente impegnato per ottenere le informazioni pertinenti e necessarie per poter proporre possibili adeguamenti della legislazione. Inoltre, non è stato sufficientemente severo nell'esigere, da parte di Cantoni e organi di controllo, un'applicazione sistematica e coerente delle disposizioni legali.

8.7 Efficacia del sistema di controllo

Constatazioni e problemi concernenti il controllo della vendemmia

- La presente analisi descrive, per la prima volta, i processi definiti dai Cantoni per eseguire il controllo della vendemmia dall'introduzione, nel 2008, dell'autocontrollo e della sorveglianza in funzione dell'analisi dei rischi. Le infrazioni rilevate in sede di controllo non sono state comunicate spontaneamente all'UFAG; l'ordinanza sul vino non prescrive l'obbligo di annunciarle. Finora l'UFAG non si è occupato della sorveglianza sui controlli (di competenza cantonale) né di valutarne l'efficacia.
- In alcuni Cantoni durante il controllo della vendemmia si riscontrano quantità esigue o nulle di partite di uva non conformi alla classe di vino attribuita dall'azienda. Le lacune e i punti deboli illustrati al capitolo 8.1 rendono impossibile documentare la tracciabilità della partita e identificare le incoerenze tra i dati del certificato di produzione e quelli relativi alle partite incantinate. Le opportunità di registrare partite di uva sotto certificati di produzione che non le riguardano sono molte. A queste condizioni, l'efficacia del controllo non può che essere insufficiente.
- In alcuni Cantoni il controllo sistematico della vendemmia è tuttora in vigore e consente di controllare fisicamente le forniture e le registrazioni dei dati della partita. Presenta tuttavia dei limiti a livello di gestione dell'azienda, poiché le forniture possono essere accettate soltanto in presenza del controllore ufficiale. Anche l'onere finanziario per il Cantone è considerevole, senza tuttavia garantire l'assenza di irregolarità.
- Nei Cantoni che dispongono di un sistema di autocontrollo la sorveglianza sul controllo della vendemmia consiste in una verifica dei documenti spesso inadeguata per individuare eventuali frodi (cfr. constatazioni al cap. 8.1). In alcuni casi vengono effettuati controlli in loco. L'assenza di un'analisi documentata dei rischi non permette di concentrare le risorse disponibili in maniera sistematica e chiara sulle aziende a più alto rischio.
- Le compensazioni tra i certificati di produzione di classi, denominazioni o designazioni differenti detenuti dallo stesso gestore/produttore di uva non sono conformi alle disposizioni dell'ordinanza

sul vino. Il solo controllo della vendemmia, per quanto eseguito in maniera perfettamente conforme alla legislazione, non consente di rilevarle. Inoltre, sarebbe sproporzionato volerlo rendere una priorità.

- Il risultato del controllo della vendemmia non è disponibile in tutti i Cantoni sotto forma di scheda riassuntiva per cantiniere («scheda delle forniture / fiche de cave / Kellerblatt») delle quantità incantinate per classe di vino, denominazione di origine controllata/designazione e vitigno e dei rispettivi certificati di produzione. La scheda delle forniture, allestita dal Cantone e approvata dal cantiniere, è una condizione necessaria per un'esecuzione efficace del controllo del commercio dei vini.
- I Cantoni eseguono il controllo della vendemmia. Tuttavia sono pochi quelli che hanno sviluppato delle applicazioni informatiche ad hoc in maniera collettiva o concertata. In assenza di un approccio globale, lo scambio d'informazioni è inefficace.

Valutazione concernente il controllo della vendemmia

- I processi di autocontrollo e di sorveglianza attuati dai Cantoni sono differenti tra loro e presentano una vasta forbice di efficacia. I processi migliori, come il «Traubenpass» o il «Guichet unique», possono fungere da modelli e sostituire i controlli della vendemmia superficiali che non soddisfano gli obiettivi dell'ordinanza sul vino.
- Il controllo sistematico, sempre attuabile, consente di garantire, seppur non in maniera assoluta, il rispetto delle esigenze di produzione e di tracciabilità. Risulta, però, esoso e meno compatibile con la responsabilità che deve assumersi il cantiniere in materia di qualità e tracciabilità.
- L'analisi dei rischi nella forma fissata dall'ordinanza sul vino, ovvero come strumento di gestione e sorveglianza del Cantone, è raramente disponibile e applicata di rado.
- I controlli in loco senza preavviso, effettuati da ispettori ufficiali durante l'incantamento, sono più adatti rispetto ai controlli annunciati per sorvegliare l'osservanza dell'autocontrollo.
- In alcuni casi i Cantoni si sono uniti allo scopo di sviluppare applicazioni informatiche adeguate ed efficaci. Così facendo hanno ottenuto ottime prestazioni in termini di rilevamento, gestione e trasferimento di dati tra i servizi incaricati dell'esecuzione del controllo e tra questi ultimi e gli operatori.

Constatazioni e problemi concernenti il controllo del commercio dei vini

- Le procedure di controllo del CSCV e degli organi di controllo cantonali equivalenti, in particolare l'OIC, permettono di rilevare irregolarità e infrazioni alla legislazione. In linea di principio, nei documenti messi a disposizione non vi sono indicazioni che facciano presumere il carattere intenzionale delle irregolarità, nemmeno quando sono gravi. Nella maggior parte dei casi, all'origine delle infrazioni vi è la negligenza o l'ignoranza dei responsabili. Se vi sono indizi di criminalità economica o si vogliono individuare, nel quadro delle procedure di controllo definite gli ispettori CSCV od OIC non hanno accesso alla contabilità analitica e finanziaria delle aziende per seguire i flussi finanziari.
- Se il Cantone non mette a disposizione una scheda riassuntiva per cantiniere delle partite di uva raggruppate per classe di vino, denominazione di origine controllata/designazione, vitigno e dei rispettivi certificati di produzione («scheda delle forniture / fiche de cave / Kellerblatt»), gli organi di controllo del commercio dei vini non dispongono di un documento che certifichi il controllo della vendemmia sulla base del quale poter controllare la tracciabilità dell'uva dal luogo di produzione (origine) al vino indicato nella contabilità di cantina. Il controllo per campionamento della corrispondenza tra certificati di produzione e dati sul vino è sempre possibile, ma è poco efficace e sproporzionato in termini di risorse.
- Il controllo è identico sia per le piccole sia per le grandi aziende: un solo ispettore controlla la contabilità di cantina e gli stock. Vi è invece una differenza nella durata del controllo.
- Benché perseguano gli stessi obiettivi, i sette organi di controllo del commercio dei vini non applicano procedure di controllo identiche: ognuno di essi conduce un'analisi dei rischi specifica, non tutti dispongono delle stesse informazioni sui risultati del controllo della vendemmia e l'informazione sull'esito delle denunce dipende dalla loro integrazione nei laboratori cantonali. Anche la diversità delle organizzazioni mantello e di sorveglianza dei sette organi di controllo è notevole. La frammentazione e l'eterogeneità di tale struttura di controllo comportano costi amministrativi elevati, oltre che un'efficacia limitata.
- Le irregolarità constatate, ma non denunciate dall'organo di controllo, nonché gli antecedenti dell'azienda, non vengono trasmessi sistematicamente all'autorità preposta all'esecuzione all'atto

di una denuncia. In caso di necessità di cambiare l'organo di controllo, il fascicolo dell'azienda non viene inoltrato automaticamente al nuovo organo. Ciò rende più difficile trattare la denuncia.

- I laboratori cantonali che effettuano il controllo cantonale equivalente lo svolgono contemporaneamente ai controlli ufficiali imposti dalla legislazione sulle derrate alimentari. Le decisioni sui correttivi vengono prese durante l'ispezione e hanno un impatto positivo per quanto riguarda l'efficacia dell'esecuzione. L'azienda si assume soltanto una parte dei costi dei controlli di cantina.

Valutazione concernente il controllo del commercio dei vini

- Il controllo del commercio dei vini si fonda su una struttura complicata che ne riduce l'efficacia. L'innaturale divisione delle aziende assoggettate in «commercianti» e «viticoltori-cantineri» complica le ispezioni, rendendo il controllo incrociato dei dati delle aziende difficile dal profilo amministrativo.
- Il controllo della contabilità di cantina e degli stock permette di individuare per lo più irregolarità che sorgono dopo la classificazione e la torchiatura della partita di uva (irregolarità concernenti il taglio, l'annata, il vitigno, ecc.). Il confronto di tutti i certificati di produzione con i dati riportati nella contabilità di cantina non spetta all'organo di controllo del commercio dei vini. Inoltre, non è efficace se condotto in loco, molto tempo dopo l'incantamento. Le partite di uva incantate senza essere registrate al controllo della vendemmia, ma iscritte nella contabilità di cantina, potrebbero essere individuate più facilmente se il commercio dei vini mettesse a disposizione un documento riassuntivo del controllo della vendemmia per classe di vino, denominazione di origine controllata/designazione (area geografica utilizzata per designare il vino più piccola rispetto a quella della DOC) e vitigno e dei rispettivi certificati di produzione («scheda delle forniture / fiche de cave / Kellerblatt»).
- A lungo termine non viene garantita una panoramica armonizzata degli antecedenti, positivi e negativi, di un'azienda. Essa dipende dall'organo di controllo e dall'autorità preposta all'esecuzione ai quali l'azienda è assoggettata. I diversi organi di controllo e autorità preposte all'esecuzione collaborano troppo poco; vanno tuttavia citati i progressi in tale ambito osservati nel periodo considerato.
- In linea di principio, non si sfruttano a sufficienza le possibilità di standardizzare e informatizzare i risultati delle ispezioni del controllo del commercio dei vini. Un notevole miglioramento in tal senso potrebbe essere ottenuto mediante uno scambio d'informazioni completo ed efficace.
- Mediante le proprie raccomandazioni, la Confederazione più che sorvegliare, prescrive e accompagna l'esecuzione armonizzata delle disposizioni, poiché non dispone di sufficienti informazioni per esercitare detta sorveglianza.

9 Conclusioni e raccomandazioni

Il sistema di controllo dei vini in Svizzera è incentrato sulla responsabilità degli operatori della filiera fissandone i compiti in materia di autocontrollo. Tale scelta è dettata dalla convinzione che il rispetto delle prescrizioni legali debba essere lasciato alla responsabilità individuale e imprenditoriale degli operatori e non garantito dall'ente pubblico. Inoltre, non sarebbe efficace né economicamente sostenibile fissare la prima tappa di un controllo delle esigenze a livello di ente pubblico. La sorveglianza dell'autocontrollo prescritta nel quadro del controllo della vendemmia e il controllo del commercio dei vini spettano alle autorità esecutive; nell'ambito dell'alta vigilanza, la Confederazione dal canto suo deve assicurare che le disposizioni legali vengano applicate correttamente. Questo principio di controllo a piramide non è messo in discussione dai risultati dell'analisi. Sia il controllo della vendemmia sia quello del commercio dei vini sono idonei per raggiungere l'obiettivo di proteggere le denominazioni e le designazioni dei vini. L'analisi ha tuttavia messo in evidenza delle lacune nell'esecuzione da parte di determinati Cantoni e un potenziale di miglioramento nella ripartizione delle competenze e nei processi di controllo.

Sulla base delle constatazioni e delle valutazioni precedentemente effettuate si traggono le seguenti raccomandazioni, allo scopo di assicurare meglio la tracciabilità dalla produzione dell'uva all'imbottigliamento del vino, di semplificare la struttura del controllo del commercio dei vini e di accrescere l'efficacia

del sistema di controllo globale. Ad alcune raccomandazioni si può dar seguito senza procedere a modifiche delle basi legali, altre, invece, richiedono adeguamenti della legislazione a livello federale e/o cantonale.

9.1 Accrescimento dell'efficacia del controllo della vendemmia e controlli mirati

- Attribuzione dei certificati di produzione, per i Cantoni che non li applicano, in conformità con la determinazione e il controllo di una resa massima per unità di superficie per vitigno autorizzata per i vini DOC. Per i vigneti in ricostituzione (particella iscritta nel catasto viticolo, ma non coltivata a vigna) non vengono più creati certificati di produzione e non si procede più all'attribuzione per gruppi di vitigni.
- Attribuzione di certificati di produzione sulla cui base è possibile documentare la designazione di un'area geografica (nome di Comune, toponimo, castello, ecc.) di un vino, più piccola rispetto a quella della DOC, se tale designazione deve adempiere esigenze di produzione che vanno oltre quelle della DOC.
- Introduzione e utilizzo di uno strumento informatico, per i Cantoni che non ne hanno ancora uno, onde creare una connessione tra certificati di produzione e partite di uva incantinate. Lo strumento informatico deve essere aperto alle registrazioni delle forniture effettuate dai cantinieri. I certificati di produzione servono da documento d'origine e gli eventuali superamenti dei limiti di resa sono segnalati automaticamente al cantiniere (autocontrollo). In mancanza di una connessione elettronica tra i certificati di produzione e le partite di uva incantinate, i certificati di produzione devono essere ripartiti prima dell'incantamento.
- Applicazione di un'analisi dei rischi nel quadro della sorveglianza delle esigenze di produzione e di tracciabilità in base al controllo della vendemmia secondo quanto già prescritto dall'ordinanza sul vino. La sorveglianza riguarda l'autocontrollo dal profilo della documentazione e delle operazioni d'incantamento. Oltre al controllo della documentazione, e considerato che la maggior parte dei Cantoni si basa sull'autocontrollo del cantiniere, è necessario procedere a ispezioni senza preavviso da parte di controllori ufficiali al fine di garantire che l'autocontrollo venga effettuato in maniera rigorosa dal cantiniere, in conformità con le prescrizioni pertinenti.

9.2 Miglioramento del flusso d'informazioni

- Introduzione di un obbligo d'informazione automatica tra il Cantone in cui vengono incantinate partite di uva provenienti da un altro Cantone e il Cantone d'origine di tali partite.
- Introduzione, per i Cantoni che non ne hanno ancora una, di una scheda riassuntiva per cantiniere delle partite di uva, raggruppate per classe di vino, denominazione d'origine controllata/indicazione, vitigno e relativi certificati di produzione («scheda delle forniture / fiche de cave / Kellerblatt»). La scheda delle forniture di uva dovrebbe essere approvata reciprocamente dal Cantone e dall'azienda d'incantamento. Ogni declassamento di partite d'uva dovrebbe essere messo in evidenza. Questo documento dovrebbe essere trasmesso elettronicamente all'organo di controllo del commercio dei vini prima di procedere all'ispezione.
- Ampliamento della piattaforma di discussione «Vino», creata nel 2015, per contribuire a migliorare il flusso d'informazioni, a tutte le autorità esecutive del sistema di controllo dei vini (controllo della vendemmia, controllo del commercio dei vini). Attualmente la piattaforma di discussione «Vino» raggruppa soltanto rappresentanti delle autorità coinvolte nel controllo del commercio dei vini.

9.3 Controllo unico del commercio dei vini

- Semplificazione delle strutture del controllo del commercio dei vini mediante accorpamento delle operazioni di controllo in un unico organo di controllo, che, a medio termine, dovrebbe adempiere le esigenze di un servizio d'ispezione di tipo A.
- Estensione dell'intervallo massimo tra due controlli concentrandosi ancora meglio sui controlli delle aziende ad alto rischio.
- Semplificazione e miglioramento della valutazione dei risultati delle operazioni di controllo standardizzando il rapporto d'ispezione, la rispettiva numerazione e quella dei giustificativi.

- Ampliamento delle possibilità d'indagine dell'organo di controllo del commercio dei vini abilitandolo a consultare la contabilità analitica e finanziaria dell'azienda e a prelevare campioni in loco allo scopo di accertare l'origine e le indicazioni dichiarate nonché le pratiche enologiche autorizzate.

9.4 Banca dati delle informazioni necessarie per il controllo del commercio dei vini

- Miglioramento del sistema d'informazione che supporta le attività di controllo nell'ambito del commercio dei vini e che serve per gestire e coordinare i controlli nonché per registrare i dati di controllo standardizzati. Il sistema dovrebbe essere accessibile alle autorità esecutive cantonali.

9.5 Eliminazione degli ostacoli giuridici alla cooperazione tra le istanze coinvolte (LAgr - LDerr)

- Con la nuova LDerr, lo scambio d'informazioni a livello federale può essere migliorato e non dovrebbe essere ostacolato dalle disposizioni cantonali. Se queste pregiudicano lo scambio d'informazioni a livello cantonale, è necessaria una revisione. Qualsiasi ostacolo allo scambio d'informazioni tra le autorità di controllo nel settore viticolo dovrebbe essere eliminato anche a livello cantonale.

9.6 Potenziamento della sorveglianza della Confederazione

- Messa a punto di un concetto di alta vigilanza dell'esecuzione delle disposizioni legali in materia di controllo della vendemmia e controllo del commercio dei vini che consenta di confrontare i risultati dei controlli, di valutarne l'efficacia e di definire le pratiche migliori. Questo concetto contempla anche istruzioni sulla ripartizione delle competenze per il trattamento delle infrazioni constatate.

10 Attuazione del presente rapporto

Le raccomandazioni riportate nel presente rapporto sono state approvate durante la riunione del Consiglio di direzione dell'UFAG del 26 gennaio 2016. Il presente documento sarà messo a disposizione delle autorità esecutive e preposte ai controlli della vendemmia e del commercio dei vini, degli operatori della filiera e del pubblico (sito Internet dell'UFAG). Le proposte di modifica della legislazione e dei processi per l'attuazione delle raccomandazioni saranno discusse con le autorità interessate e rese note nel normale quadro delle procedure di consultazione.

11.2 Descrizione del controllo dei vini in Francia

Documento messo a disposizione dalle autorità francesi.

CONTROLE DES VINS EN FRANCE : CERTIFICATION AOP, IGP, VINS DE CEPAGE CONTROLE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE OCM UNIQUE

Autorités et instances de contrôle du secteur vitivinicole en France

INAO : institut national de l'origine et de la qualité (*Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt*)

L'Institut national de l'origine et de la qualité, dénommé " INAO ", est un établissement public administratif de l'Etat chargé de la mise en oeuvre des dispositions réglementaires relatives aux signes d'identification de la qualité et de l'origine. A ce titre, l'Institut, notamment :

(...)

3° Définit les principes généraux du contrôle et approuve les plans de contrôle ou d'inspection ;

4° Prononce l'agrément des organismes de contrôle et assure leur évaluation ;

5° S'assure du contrôle du respect des cahiers des charges et, le cas échéant, prend les mesures sanctionnant leur méconnaissance ; (...)

Les contrôles de premier niveau sont réalisés par des organismes tiers indépendants, agréés par l'INAO, répondant soit à la norme EN 45011 soit à la norme ISO 17020. L'INAO réalise les contrôles de second niveau et la supervision générale du dispositif de contrôle.

Le suivi et le contrôle des vins avec AOP(« Appellation d'Origine Protégée ») et IGP (« Indication Géographique Protégée ») sont réalisés à différents stades :

- habilitation de l'opérateur : vérification de son aptitude à respecter le cahier des charges ;
- respect des conditions de production prévues dans chaque cahier des charges d'appellation d'origine ou de vin enregistré sous indication géographique (AOP/IGP) :
 - contrôles documentaires (déclarations de récolte, déclarations de revendication)
 - contrôles sur le terrain (conditions de production de matière première, modes de récolte, élaboration, vieillissement et conditionnement des vins) ;
- produit fini : examens analytiques et examens organoleptiques par sondage au moment des transactions en vrac et au moment du conditionnement (y compris chez les négociants).

DGDDI : Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (*Ministère des Finances et des comptes publics*)

Le secteur vitivinicole est une partie spécifique du domaine des **contributions indirectes** confié à la DGDDI. Les services de viticulture de la DGDDI ont en charge l'application et le contrôle du respect de deux réglementations distinctes :

- L'une nationale, qui concerne le domaine des contributions indirectes (circulation des produits, fiscalité et suivi économique de la filière) ;
- L'autre communautaire, qui a trait à l'organisation commune de marché dans le secteur du vin (contrôle du potentiel de production vitivinicole et des rendements, contrôles liés aux mesures de soutien dans le secteur viticole, établissement des documents d'accompagnements, vérifications des registres viticoles de comptabilité-matières).

Les missions des services de viticulture sont de deux ordres :

➤ **Tâches de gestion**

- Procédures d'agrément et gestion des entrepositaires agréés (EA). Enregistrement des opérateurs dans le Casier Viticole Informatisé (CVI), agrément des comptabilités-matières des nouveaux opérateurs ;

- Gestion du Casier Viticole Informatisé : intégration et suivi des déclarations de plantation, d'arrachage, de greffage, d'encépagement, de modification de structures des entreprises viticoles, des déclarations annuelles de récolte et de stocks, des déclarations d'enrichissement, calcul et suivi de l'apurement des prestations viniques.
- **Tâches de contrôles**
- Contrôles sur pièces : contrôles de conformité et de cohérence des différentes déclarations relatives au foncier et à la production, contrôle du respect des obligations communautaires indispensable à l'accès aux aides ;
- Contrôles sur place (chez les opérateurs et dans le vignoble) : contrôle de la comptabilité-matières, contrôle du suivi des titres de mouvements, inventaire, contrôle des parcelles et des opérations d'enrichissement ;
- Contrôle, pour le compte de FranceAgriMer, de certaines aides communautaires,

DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes
(Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique)

La DGCCRF intervient, tout au long de la filière viticole, dans le cadre des trois missions suivantes ;

- **protection du consommateur** : elle vérifie la conformité des produits à tous les stades de la filière viticole, notamment en matière de pratiques œnologiques, ainsi que l'exactitude de la présentation des vins ;
- **sécurité des produits** : elle veille à la mise en œuvre des procédures en matière d'hygiène des produits, elle contrôle l'absence de toute contamination accidentelle (métaux lourds, ochratoxines,...) et elle vérifie le respect des obligations réglementaires (matériaux au contact alimentaire –cuverie, matériel -, OGM...) ;
- **régulation concurrentielle des marchés** : elle s'assure que les opérateurs viticoles ne mettent pas en œuvre des pratiques anticoncurrentielles (en particulier ententes pour la fixation de prix, ...) et des fraudes qui faussent la concurrence (régularité des aides, loyauté des transactions,...) ;

Dans le cadre de l'organisation commune du marché viticole, la DGCCRF est chargée des « questions de répression des fraudes (qualité, désignation sur étiquettes et documents, échanges commerciaux) ». A ce titre, son activité présente différents aspects :

- elle veille au respect des pratiques œnologiques, des règles de présentation et de désignation des vins ;
- elle contrôle, pour le compte de FranceAgriMer, les aides communautaires à l'enrichissement par moûts concentrés et moûts concentrés rectifiés ;
- elle surveille le respect des règles de concurrence au niveau des organismes de filière et des organismes viticoles ;
- elle répond aux demandes d'assistance de la part des instances de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne pour les domaines de sa compétence.(articles 84 et 85 RCE 555/2008)

FranceAgriMer (Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt)

France AgriMer est un établissement public administratif de l'Etat. Cet office national interprofessionnel a en charge les filières de production agricoles faisant l'objet d'une OCM. Pour ce qui concerne les vins, il exerce des missions au service de l'ensemble de la filière vitivinicole française :

- d'une part, en qualité d'organisme payeur agréé pour les mesures de soutien prévues par l'OCM,
- d'autre part, en tant qu'organisme officiel chargé du contrôle des plants de vigne et de la certification du cépage ou du millésime sur les vins sans indication géographique.

Autorités et instances de contrôle du secteur vitivinicole en France

Base juridique		Instance de contrôle	Missions
communautaire	nationale		
ex Article 47 RCE 479/2008 article 118 sexdecies RCE 1234/2007 Article 90 § 2 RCE 1306/2013 ex Article 48 §1 b) RCE 479/2008	Code rural Article L 642-5	INAO * Institut national de l'origine et de la qualité	responsabilité du dispositif de contrôle L'INAO « <i>s'assure du contrôle du respect des cahiers des charges et, le cas échéant, prend les mesures sanctionnant leur méconnaissance</i> »
article 118 septdecies RCE 1234/2007 Article 90 § 3 R(UE) 1306/2013	Code rural Article L 642-32	25 organismes d'inspection Exemples : <i>Qualibordeaux</i> <i>OIVR (toutes appellations Côtes du Rhône sauf 3)</i> <i>VINOMED (Chateaufort du pape, Vacqueyras, Tavel)</i>	contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la production du vin ainsi que pendant ou après son conditionnement « <i>Les organismes d'inspection ont pour mission d'effectuer les opérations de contrôle du respect des cahiers des charges des appellations d'origine</i> »
(ex Article 118 RCE 479/2008) (ex Article 185 quinquies RCE 1234/2007) Article 146 R(UE) 1308/2013 Articles 89 R(UE). 1306/2013	Code général des Impôts	DGDDI*** Direction générale des douanes et droits indirects	questions fiscales, documents d'accompagnements et questions douanières
	Code de la consommation Article L 215-1	DGCCRF** Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes	qualité, désignation sur étiquettes et documents, échanges commerciaux
ex Article 60 RCE 479/2008 Article 120 § 2 RCE1308/2013 Article 63 RCE 607/2009	(Décret n° 2010-1327 du 5 novembre 2010) Art. R 665-19 et 665-23 du CRPM (code rural)	FranceAgriMer*	Contrôles concernant les variétés à raisins de cuve et les années de récolte pour les vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

* Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt

** Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique

*** Ministère des finances et des comptes publics

Détail des COMPETENCES DGCCRF en matière de conformité et sécurité des vins

1°) QUALITE DES PRODUITS DANS LE CIRCUIT COMMERCIAL - RECHERCHE DES TROMPERIES ET USURPATIONS - TOUS PRODUITS

- **Vérification de la véracité des mentions relatives aux dénominations de ventes, aux appellations d'origine et dénomination géographiques, aux millésimes, cépages, noms d'exploitation viticole, au volume nominal, etc**

-

2°) PRATIQUES ET TRAITEMENTS - RECHERCHE DES FALSIFICATIONS TOUS PRODUITS

- **licéité des pratiques et recherche des pratiques interdites**
- **normes et obligations déclaratives**

3°) NORME ANALYTIQUE DES PRODUITS FINIS ET DES PRODUITS DE TRAITEMENT

- **Vérification du TAV final après enrichissement, de la teneur en SO₂ à la commercialisation, de la teneur en certains contaminants (Plomb par exemple), etc ...**
- **Vérification de la pureté des produits oenologiques (normes codex, arrêté sur additifs, textes communautaires)**

4°) QUALITE ORGANOLEPTIQUE DES VINS

- **Vins impropres à la consommation humaine (article 14 RCE 178/2002 du 28 janvier 2002 – vins impropres à la consommation (article 1er du Décret du 19 Août 1921).**

5°) CONTAMINANTS – POLLUTIONS

- **Vins dangereux (article 14 RCE 178/2002 du 28 janvier 2002)**

6°) REGLES D'INFORMATION DU CONSOMMATEUR

- **Contrôle de la conformité de l'étiquetage**
- **Vérification publicité (emballages, dépliants publicitaires, etc)**
- **Désignation des produits sur les documents d'accompagnements, les documents commerciaux (bon de livraison, tarifs, factures)**

7°) PRATIQUES OENOLOGIQUES EXPERIMENTALES (autorisation et suivi des expérimentations)

- **Autorisation d'expérimenter**
- **Suivie des expérimentations**
- **Suivi des vins ayant fait l'objet d'expérimentation**